

CXIII.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Concedi.* = Lettera del deputato Miceli nella quale scagiona il municipio di Cosenza di avere chiesto l'exequatur per quell'arcivescovo. = Il deputato Macchi presenta la relazione sullo schema di legge per la tumulazione delle salme di Donizzetti e di Mayr nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo e il deputato Codronchi presenta quella sul bilancio interno della Camera pel 1875. = Approvazione dei ventisette articoli dello schema di legge per l'istituzione di Casse di risparmio postali, e modificazioni alla legge sulla Cassa dei depositi e prestiti — Votazione a squittinio segreto sul suddetto disegno di legge, e su quelli: per modificazioni al Codice di procedura penale; basi organiche della milizia territoriale e comunale; modificazioni all'articolo 100 della legge elettorale; abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario. = Discussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata pel 1875 — Approvazione di trentadue capitoli con sospensione del capitolo 18, ad istanza del relatore Mantellini. = Eccitamento del deputato Pissavini sul capitolo 32bis, e dichiarazioni del ministro per le finanze — I rimanenti capitoli sono approvati. = Approvazione del bilancio definitivo del Ministero della guerra pel 1875, in tutti i capitoli. = Comunicazione della nomina del deputato Morpurgo a commissario regio per la discussione della legge seguente. = Discussione dello schema di legge per modificazioni a quella sui diritti degli autori delle opere dello ingegno — Approvazione dei due primi articoli — Aggiunta del deputato De Renzi all'articolo 3, oppugnata dal relatore Macchi — Considerazioni, e proposta del deputato Piroli dell'articolo ministeriale — Osservazioni del Commissario regio e dei deputati Di Sambuy e Bonfadini, e risposte del relatore Macchi — Approvazione dell'articolo ministeriale — Obbiezioni del deputato Indelli sull'articolo 4, e spiegazioni del commissario regio e del deputato Piroli — Approvazione degli altri articoli dello schema ministeriale = Discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia, giustizia e culti pel 1875 — Sono approvati i sette primi capitoli — Sul capitolo 8, Spese di giustizia, i deputati Pissavini, Fossa e Varè fanno osservazioni ed istanze, cui rispondono il relatore De Donno ed il ministro guardasigilli — Approvazione dei rimanenti capitoli, e della cifra totale. = Risultamento dello squittinio segreto, e approvazione dei cinque disegni di legge sopra annunziati. = Il ministro per le finanze fa omaggio di tre relazioni sopra servizi dipendenti dal suo dicastero.

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

LACAVA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

1149. La deputazione provinciale di Cremona rassegna alla Camera alcune osservazioni intorno al progetto di legge concernente disposizioni organiche relative alle spese per opere idrauliche di seconda categoria.

1150. Charpin Giuseppe, di Padova, carabiniere riformato, si rivolge alla rappresentanza nazionale per ottenere che gli venga assegnato un compenso pei servizi prestati e per le campagne di guerra da esso fatte.

1151. Il presidente della Camera di commercio e arti della provincia di Livorno fa istanza perchè venga nell'attuale Sessione discusso lo schema di legge per l'istituzione dei depositi franchi.

1152. Arrivabene Giovanni ed altri azionisti ordinari della società delle ferrovie romane, sottopon-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

gono alla Camera alcune considerazioni intorno alle deliberazioni prese dall'assemblea generale del 10 corrente, onde se ne tenga calcolo dalla Commissione incaricata di riferire sulle convenzioni relative.

CENCELLI. Colla petizione 1152, taluni azionisti delle ferrovie romane rivolgono alla Camera alcune loro osservazioni, che pregano siano prese in considerazione. Siccome è probabilmente prossima la discussione sulle convenzioni ferroviarie, così faccio istanza che questa petizione sia dichiarata d'urgenza, e per affinità di materia sia rimessa alla Commissione, che dovrà riferire sulle stesse convenzioni.

(La Camera approva.)

DONATI. Domando che la petizione 1149 sia inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alle opere idrauliche di seconda categoria.

(La Camera approva.)

PISSAVINI, segretario. Vennero presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio — Fascicoli dei mesi di novembre e dicembre 1873 del Bollettino industriale del regno d'Italia, 2^a serie, copie 3;

Dalla deputazione provinciale di Pavia — Atti di quel Consiglio provinciale, copie 6;

Dal presidente della società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del sacerdozio e laicato italiano — Statuto dogmatico-organico-disciplinare della Chiesa cattolica nazionale italiana, copie 2;

Dal presidente della deputazione provinciale di Terra di Lavoro — Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni ordinaria e straordinarie per l'anno 1874, una copia;

Dalla società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino — Volume primo degli atti di quella società, una copia;

Dal signor Giuseppe Gallo, dottore aggregato, Torino — Sulla vera origine ed essenza delle cose, copie 4;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Girgenti — Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni straordinaria ed ordinaria 1874, una copia;

Dal prefetto presidente della deputazione provinciale di Sondrio — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili alle sessioni dell'anno 1874, una copia;

Dal presidente della reale Accademia palermitana di scienze, lettere ed arti — Atti di quella reale Accademia di scienze, lettere ed arti, una copia;

Dal signor Camillo Montagnoli, Roma — Di-

scorso critico-economico-politico e sua conclusione pratica sopra i progetti del generale Garibaldi per la bonificazione dell'Agro romano, la sistemazione del Tevere, costruzione del porto di Roma e relativo prestito di 100 milioni, copie 25.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli scrive:

« Nella tornata del giorno otto corrente furono proferite alla Camera alcune parole, le quali potrebbero lasciar credere che il Consiglio comunale di Cosenza avesse chiesto al Ministero l'*exequatur* per quell'arcivescovo. Il suddetto Consiglio dichiara di essere estraneo alle pratiche che abbiano potuto farsi in proposito, ed io prego la S. V. onorevolissima di comunicare alla Camera questa dichiarazione, accogliendo i miei anticipati ringraziamenti. »

Chiedono un congedo, per affari privati: gli onorevoli Collotta, Mazza, Di Cassibile, di giorni quindici; gli onorevoli Robecchi, Della Somaglia e Viarana, di giorni dieci; gli onorevoli Cedrelli e Serafini, di giorni sei; gli onorevoli Incontri e Fornaciari, di giorni cinque; l'onorevole Fossombroni, di giorni otto; l'onorevole Cagnola, di giorni trenta.

Per motivi di salute, lo domandano di giorni dieci, gli onorevoli Quartieri e Servolini; di giorni quindici, l'onorevole Guarini; di giorni cinque, l'onorevole Frizzi; e per ragioni d'ufficio, di trenta giorni, l'onorevole Fiorentino.

(Cotesti congedi sono accordati.)

PRESNTAZIONE DI RELAZIONI.

MACCHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta incaricata di studiare il disegno di legge diretto ad autorizzare il municipio di Bergamo a trasferire le ceneri di Mayr e Donizzetti. (V. Stampato, n° 133-A.)

CODRONCHI, questore. Ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio interno della Camera per l'esercizio 1875. (V. Stampato, n° 96, allegato n° XI.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'istituzione di Casse di risparmio postali e modificazioni alla legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti.

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando la parola sugli articoli seguenti, essi sono approvati.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

« Art. 1. Gli uffici postali del regno, gradatamente designati dal Governo, opereranno come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863, numero 1270.

« A funzionare come Casse di risparmio saranno di preferenza designati gli uffici postali situati nei luoghi dove non si trovano Casse di risparmio.

« Art. 2. L'amministrazione postale terrà le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenterà lo stato nei suoi rapporti col depositante.

« Nei tempi prescritti dal regolamento trasmetterà alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e verserà i fondi raccolti disponibili o richiederà gli occorrenti.

« Art. 3. Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.

« Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell'articolo 21, paragrafo 29 del decreto legislativo 13 settembre 1874, n° 2077.

« Art. 4. I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire due mila.

« Nel corso del medesimo anno solare non potrà essere iscritta nello stesso libretto una somma maggiore di lire 1000, dedotte le somme già rimborsate.

« Art. 5. Sulle somme versate a titolo di risparmio verrà corrisposto un interesse la cui ragione sarà determinata per ciascun anno dal ministro delle finanze di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio.

« L'interesse decorrerà dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cesserà del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedenti il rimborso.

« Al fine dell'anno l'interesse maturato si aggiungerà al capitale versato e diventerà fruttifero.

« Le frazioni di lira non portano interesse.

« Agli uffici postali sarà affisso il saggio d'interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile.

« Art. 6. Le somme versate in eccedenza alle lire 2000, non produrranno interesse.

« Art. 7. A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato mediante rimborso delle sole spese d'acquisto.

« Il credito del depositante può anche a sua

richiesta essere convertito in deposito volontario a senso della legge 17 maggio 1863, n° 1270.

« Art. 8. Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

« Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.

« Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

« Quest'articolo sarà stampato nel libretto.

« Art. 9. Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

« Art. 10. È prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trenta anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi.

« Art. 11. Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

« Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

« È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

« È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

« Art. 12. Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, nè saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui all'articolo 11.

« L'opposizione per essere valida dovrà essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile.

« Art. 13. I direttori delle scuole e delle società di mutuo soccorso che si propengano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dall'amministrazione postale.

« Il libretto rilasciato dall'ufficiale postale ai direttori delle scuole e delle società di cui sopra,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dall'articolo 6.

« A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

« Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo.

« Art. 14. Potranno essere ammesse ai vantaggi dell'articolo precedente associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati dalla competente autorità ed i direttori accettati dall'amministrazione delle poste.

« Art. 15. Le spese per l'applicazione di questa legge sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degli impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

« Sugli utili degli esercizi potranno assegnarsi premi agli ufficiali postali, ai direttori di scuole, alle società di mutuo soccorso ed altri che più efficacemente siansi adoperati per diffondere il risparmio postale.

« I premi ai direttori delle scuole non saranno dati che in considerazione del buono effetto educativo ottenuto.

« Ogni quinquennio, udita la Commissione di sorveglianza, di cui all'articolo 19 si potrà assegnare non più dei 7/10 dell'utile rimanente ai libretti vigenti da più di un anno, in ragione dell'interesse accumulato in essi nel quinquennio.

« Art. 16. I fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio della Cassa dei depositi e prestiti saranno impiegati in prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi, in cartelle fondiarie e negli altri modi indicati all'articolo 22 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.

« Art. 17. I prestiti ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi saranno fatti soltanto sopra delegazioni sugli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 27 marzo 1871, n° 131, tolto però il limite minimo dell'entità di dette delegazioni, stabilito dall'alinea del citato articolo 4.

« L'interesse di questi prestiti sarà fissato come all'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270.

« Per i debiti arretrati verso la Cassa dei depositi e prestiti saranno applicati gli articoli 1 e 2 dell'allegato B della legge 19 aprile 1872, n° 759.

« Art. 18. I prestiti ai comuni rurali si faranno di preferenza per la costruzione delle strade comunali obbligatorie, ed il loro rimborso con le relative delegazioni potrà in questo caso estendersi a 30 anni.

« Art. 19. L'esecuzione di questa legge è posta sotto la vigilanza della Commissione istituita dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1863, n° 1270, la quale nella sua relazione annua al Parlamento darà conto dello sviluppo del risparmio e degli impieghi dei fondi.

« Art. 20. I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n° 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale non superiore alle lire diecimila, saranno, a partire dal 1° gennaio 1876, ricevuti, amministrati e restituiti dalle intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione dell'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, quella dei depositi nella città dove ha sede, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi che si troveranno presso le intendenze.

« Art. 21. L'ordine di restituzione dei depositi, di cui all'articolo precedente, sarà proposto e firmato da un funzionario dell'intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui.

« Art. 22. I depositi eccedenti i limiti di cui all'articolo 20, possono essere conservati nelle tesorerie provinciali, ricevuti ed amministrati dalle intendenze, ma la loro restituzione non si farà che dietro ordine dell'amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti.

« Presso le tesorerie provinciali potranno pure essere conservati i depositi in titoli del debito pubblico dello Stato e in altri effetti pubblici.

« Art. 23. Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 1860, n° 145, e dalla legge 24 gennaio 1863, n° 1636 quando la vendita che giusta la liquidazione dell'annualità e degli accessori si deve iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico, a nome dell'ente morale, ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non iscrivibile, calcolato il valore di Borsa del giorno del versamento.

« Tale deposito, sebbene inferiore a lire 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, finchè mediante il cumulo degli interessi decorsi od altrimenti si possa provvedere al reinvestimento in rendita consolidata del 5 o del 3 per cento a prezzo di Borsa.

« Art. 24. Sulle iscrizioni d'annualità per frazioni di rendita minore del minimo stabilito per le iscrizioni sul Gran Libro, le quali, a termini dei regi decreti 26 giugno 1862, n° 677, e 31 marzo 1864,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

n° 1725, si troveranno esistenti sui registri della Cassa dei depositi e dei prestiti all'attuazione della presente legge, rimarrà sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che o ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o colla riunione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostituite da iscrizioni di rendita consolidata del 5 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.

« Art. 25. La sospensione di pagamento di cui agli articoli 23 e 24, non si applicherà agli enti morali, che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della presente legge od al deposito di cui all'articolo 23, faranno dichiarazione formale di non assentirvi.

« In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quitanza.

« Art. 26. L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, n° 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, alla formazione e approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, come pure alle entrate e spese dello Stato.

« Art. 27. Con decreto reale si provvederà alle disposizioni transitorie ed ai regolamenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

Si procederà ora alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge e su quelli che già vennero approvati per alzata e seduta nelle antecedenti tornate, cioè: per una modificazione al Codice di procedura penale; basi organiche della milizia territoriale e comunale; modificazioni all'articolo 100 della legge elettorale; abolizione delle ritenute, in relazione al tributo fondiario.

(Segue la votazione.)

Si lasceranno le urne aperte.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata per l'anno 1875.

Parte prima. *Entrata*. — Titolo I. *Entrata ordinaria* — *Imposta fondiaria*. — Capitolo 1. (variato) *Tassa sui fondi rustici*, lire 128,452,390 76.

(È approvato, e lo sono del pari i capitoli seguenti, fino al 17.)

Capitolo 2. *Tassa sui fabbricati*, lire 54,490,791 e centesimi 99.

Capitolo 3. *Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti*, lire 3,141,000.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile. — Capitolo 4. *Imposta sui redditi di ricchezza mobile*, lire 171,378,051 04.

Capitolo 5. *Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti*, lire 7,829,000.

Tassa sulla macinazione. — Capitolo 6. *Tassa sulla macinazione dei cereali*, lire 73,114,200.

Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari. — Capitolo 7. *Tassa sulle successioni*, lire 24,000,000.

Capitolo 8. *Tassa sui redditi delle manimorte*, lire 4,902,300.

Capitolo 9. *Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito*, 3,474,800 lire.

Capitolo 10. *Tassa di registro*, lire 50,420,900.

Capitolo 11. *Tasse ipotecarie*, lire 5,583,200.

Capitolo 12. *Carta bollata e bollo*, lire 36,736,300.

Capitolo 13. *Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie*, 15,987,751 lire 39 centesimi.

Tassa sulla coltivazione e fabbricazione. — Capitolo 14. *Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia*, lire 53,702.

Capitolo 15. *Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gasose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata*, lire 2,460,000.

Dazi di confine. — Capitolo 16. *Dogane e diritti marittimi*, lire 101,000,000.

Dazi interni di consumo. — Capitolo 17. *Dazi interni di consumo*, lire 58,000,000.

Privative. — Capitolo 18. *Tabacchi*, 89,200,000 lire.

L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

MANTELLINI, *relatore*. Per esattezza e regolarità abbisogna fare un'avvertenza.

Questo capitolo ascende a 89,200,000 lire perchè si sono aggiunti nel preventivo 6 milioni per quella che si è chiamata e si chiama *sopratassa* sui tabacchi delle ultime qualità.

Questa sopratassa si riscuote, ma il decreto che l'ha imposta non è ancora approvato per legge; è stato chiesto e pende davanti alla Camera l'esame del disegno per la convalidazione di questo decreto.

Ora, non si può ammettere che si approvi con la legge generale del bilancio lo stanziamento di un capitolo dove siano compresi questi sei milioni prima che venga la legge speciale stata chiesta appositamente dall'onorevole ministro delle finanze per la convalidazione del decreto, il solo titolo che ora abbiamo per riscuotere la sopratassa. Quindi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

una delle due : o lasciare sospeso il capitolo, o votarlo con quei sei milioni di meno.

Io credo che la miglior cosa sarebbe di lasciare sospeso l'intero capitolo, coll'intelligenza che quando venga, ed io sono persuaso che verrà e sollecitamente, la legge di convalidazione del decreto, si intenderà fin d'ora lo stanziamento di questo capitolo portato alla somma nella quale apparisce acceso di lire 89,200,000.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, come la Camera ha potuto intendere, propone che si sospenda ogni deliberazione intorno al capitolo 18 per la ragione da lui addotta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Convegno pienamente nell'osservazione fatta dall'onorevole relatore. Parmi che la formola migliore sia quella di sospendere ogni deliberazione su questo capitolo, ben inteso che quel giorno in cui sarà votata la legge dei tabacchi, se sarà votata, l'onorevole presidente avrà la compiacenza di ricordare alla Camera, e glielo ricorderò io stesso, di rimettere lo stanziamento nella forma che è stata in oggi proposta.

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende che il capitolo 18 rimane sospeso. La Camera delibererà su questo capitolo dopo che avrà dato il suo voto sul decreto di cui si è testè fatto cenno.

(Sono approvati i seguenti capitoli fino al 32:)

Capitolo 19. Sali, lire 77,800,000.

Lotto. — Capitolo 20. Lotto, lire 79,427,308 12.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 21. Poste, lire 46,430,961.

Capitolo 22. Telegrafi, lire 9,966,243 70.

Capitolo 23. Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato, lire 2,200,000.

Capitolo 24. Proventi delle cancellerie giudiziarie, lire 4,800,000.

Capitolo 25. Concessioni diverse governative, lire 5,154,700.

Capitolo 26. Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demarciali, lire 2,436,452.

Capitolo 27. Diritti delle legazioni e Consolati all'estero, lire 950,000.

Capitolo 28. Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, lire 3,573,087 46.

Capitolo 29. Diritti ed emolumenti catastali, lire 1,009,200.

Capitolo 30. Saggio e garanzia di metalli preziosi, lire 220,066 22.

Capitolo 31. Proventi eventuali delle zecche, lire 73,987 25.

Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati. — Capitolo 32. Rendite di stabili ed

altri capitali appartenenti al demanio dello Stato, lire 16,091,265 75.

Capitolo 32 bis. Proventi dei canali riscattati dalla compagnia generale dei canali di irrigazione italiani (canali *Cavour*) colla convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n° 2002, lire 3,903,500.

PISSAVINI. Da circa un mese, per deliberazione della Camera, è stata rinviata al Ministero delle finanze una petizione del consorzio del cavo di Montebello, colla quale si chiedeva l'esecuzione di una convenzione intesa tra lo stesso consorzio e la cessata compagnia dei canali italiani.

Si come nessuna comunicazione venne sin qui fatta al Parlamento sulla materia, mi permetto così pregare l'onorevole signor presidente del Consiglio perchè si affretti far conoscere alla Camera quali siano i provvedimenti che ha creduto di dare sopra quella petizione. Mi limito solo a ricordargli che un ulteriore ritardo arrecherebbe un danno non solo alle finanze dello Stato ma benanche all'agricoltura.

E giacchè ho la parola, me ne prevalgo per fare un'osservazione sulla somma stanziata in questo capitolo che io ritengo superiore al vero. Questo mio riflesso è ispirato più all'interesse della finanza che al bene ed alla prosperità della nostra agricoltura.

Se esatte sono le informazioni mie, attinte d'altre fonti a sicura fonte, io ritengo che nella corrente annata agraria le domande per dispense d'acqua, tanto sul roggiere di Sartirana quanto sul diramatore *Quintino Sella*, sono diminuite quasi di un terzo. Questo fatto anormale, che merita tutta la considerazione del Governo, produrrà alle finanze dello Stato una somma assai minore di quella preventivata in questo capitolo del bilancio dell'entrata.

Non sarebbe quindi inopportuno che l'onorevole signor ministro delle finanze, lasciati per poco in disparte gli uomini *competentissimi*, si ponesse con calma ad indagare e studiare quali siano i motivi e le cause per le quali si riscontra una diminuzione abbastanza rilevante nelle domande d'acqua.

Se mi è lecito di esprimere francamente il mio pensiero, non esito un solo istante a dichiarare che il motivo principale risiede nell'avere in alcune località tolta la dispensa a bocca libera, e segnatamente nella nuova tariffa-capitolato, in cui si sono sancite clausole le quali, oltre ad essere anormali e gravide di conseguenze inaudite, oltre allo sconvolgere le norme della giustizia e persino dell'onestà, sono per di più pericolose, e portano agli utenti un nuovo e non lieve carico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Potrei facilmente dimostrare quanto ho esposto, e fare al Governo un severo rimprovero per non avere sentite le rappresentanze provinciali prima di approvare la nuova tariffa-capitolato. Preferisco però il silenzio, dal momento che la questione sarà in breve portata innanzi ai tribunali, da cui le popolazioni interessate attenderanno nè sfiduciate nè impazienti il loro verdetto.

Preoccupato però dell'interesse delle finanze e da quello dell'agricoltura troppo manomesso, a mio avviso, dalle esigenze di una eccessiva ed inconsulta fiscalità, io prego l'onorevole ministro a volere per poco svincolarsi dai giudizi preconcepi degli uomini cosiddetti competenti nella materia, a studiare egli stesso, nella quiete del suo gabinetto, questa vitale questione, e non esitare, se ne vede la necessità, a prendere egli stesso i provvedimenti tendenti a modificare la nuova tariffa-capitolato, giusta i riflessi svolti nelle elaborate memorie delle rappresentanze provinciali e comunali interessate, ed a seconda dei voti da esse precedentemente emessi.

Darà l'onorevole Minghetti ascolto a questa mia preghiera? Ho motivo di dubitarne. In questo caso non mi rimane altro che attendere il giudizio dei tribunali.

MINISTRO PER LE FINANZE. Come ha detto benissimo l'onorevole preopinante, siccome la questione verte davanti ai tribunali, su questo punto per ora mi dispenso dal parlare. Io però non credo affatto alla causa che l'onorevole preopinante ha attribuita al nuovo ordine di cose, come non credo neppure alla diminuzione così sensibile che egli afferma.

Io so bene che quando c'è qualche cambiamento, c'è sempre un momento di perturbazione, ma sono d'avviso che le cause non sieno così gravi come egli ha detto.

Quanto poi alla prima parte del suo discorso, che si riferisce ad una petizione inviata al ministro delle finanze, io dichiaro francamente che aveva pensato di essere interrogato sulle entrate e sulle questioni che si riferiscono a cifre, e non a questa particolarità; ma ne prenderò contezza, e mi riservo di dare risposta domani all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Io non ho che a ringraziare l'onorevole ministro per la risposta che comunicherà domani alla Camera sulla petizione del consorzio di Montebello.

Mi auguro sia favorevole ai consortisti. Se fosse contraria, non potrebbe, a mio avviso, che produrre un grave danno all'erario dello Stato ed all'agricoltura.

PRESIDENTE. Rimane approvato il capitolo 32 bis. Capitolo 33. Fitto di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 10,322,972 11.

Capitolo 34. Interessi dei titoli del debito pubblico, d'azioni industriali e di credito, lire 34,135,343 e centesimi 29.

Capitolo 35. Rendite di beni di enti morali amministrati dal demanio dello Stato, lire 965,888 88.

Entrate eventuali. — Ricupero di multe e spese di giustizia, lire 2,072,100.

Capitolo 36 bis. Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato dovute dai mugnai ai sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056 (serie 2ª), lire 400,000.

Capitolo 37. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 110,000.

Capitolo 38. Entrate eventuali diverse pei Ministeri, lire 2,236,801 66.

Capitolo 39. Entrate eventuali per giro di partite, lire 1,738,001 89.

Capitolo 40. Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,336,914 86.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 41. Proventi delle carceri, lire 2,666,507 38.

Capitolo 42. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 125,000.

Capitolo 43. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 26,031,715 06.

Capitolo 44. Rimborso dovuto dai volontari presso i corpi e distretti militari per il loro mantenimento ed alloggiamento (Legge 19 luglio 1871, n° 349), lire 1,504,491 70.

Capitolo 45. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, lire 6,000,000.

Capitolo 46. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici emesse e non alienate, lire 10,088,981.

Capitolo 47. Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici, lire 252,321 09.

Capitolo 48. Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale, lire 42,083,999 40.

Capitolo 49. Ricupero di fitti di parte dei locali adetti ai servizi governativi, lire 323,596 46.

TITOLO II. Entrata straordinaria. — Capitolo 50. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 1,194,600 38.

Capitolo 51. Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie, lire 8,426 45.

Capitolo 52. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 861,281 09.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Capitolo 53. Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie, lire 2,802,149 97.

Capitolo 54. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 19,030,733 69,

Capitolo 55. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 1,100,000.

Capitolo 56. Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato, lire 1,490,077 73.

Capitolo 57. Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc., lire 30,000.

Capitolo 57 bis. Capitale ricavabile da alienazione di titoli esteri di rendita pubblica, lire 6,000,000.

Capitolo 58. Cespiti vari d'introiti per tasse, razzi ed altro per le opere di bonifiche, lire 668,300.

Capitolo 59. Affrancamento del Tavoliere di Puglia, lire 2,044,947.

Capitolo 60. Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della società anonima, lire 5,369,000.

Capitolo 61. Rata dovuta al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce, lire 561,698.

Capitolo 62. Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 6000.

Capitolo 63. Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa, lire 29,055.

Capitolo 63 bis. Ricavo per alienazione di navi (legge 31 marzo 1875, n° 3423) (*Per memoria*).

Capitolo 64. Debito dei comuni per dazio di consumo, lire 280,000.

Capitolo 65. Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni, lire 4,131,913 67.

Capitolo 66. Residui attivi diversi, lire 9,367,445, centesimi 15.

Capitolo 67. Somministrazioni di biglietti del Consorzio delle Banche di emissione, lire 60,000,000.

Capitolo 68. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 211,089 75.

Capitolo 69. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n° 1402) (*Per memoria*).

Capitolo 70. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge (*Per memoria*).

Capitolo 70 bis. Prodotto dei Buoni del Tesoro e

delle rendite di compendio del deposito della impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie calabro-sicule (Convenzione 10 marzo 1873), lire 2,420,000.

Parte seconda. *Entrata dell'Asse ecclesiastico*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Capitolo 71. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 10,307,500.

Capitolo 72. Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, lire 332,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Capitolo 73. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 37,842,700.

Capitolo 74. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 2,061,800.

Capitolo 75. Fondo di cassa degli agenti della riscossione per il ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870, lire 1,501,374 86.

Essendo rimasto in sospenso il capitolo 18, che riguarda i tabacchi, non può essere messo ai voti lo stanziamento complessivo del bilancio dell'entrata.

Questa votazione avrà luogo quando la Camera avrà deliberato sul capitolo 18.

L'onorevole Garibaldi ha presentato un disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Pregherei la Camera ad attendere un momento che venga il ministro di grazia e giustizia.

Una voc. Faccia lei.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È stata così rapida la discussione del bilancio dell'entrata, che non si prevedeva fosse per mettersi così presto in discussione quello di grazia e giustizia.

Io non mi sento in grado di rispondere alle osservazioni che si facessero su questo bilancio.

Voci. Si discuta il bilancio della guerra.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il ministro della guerra essendo al Senato per la discussione del disegno di legge sul reclutamento, se la Camera non ha difficoltà, avrò io l'onore di difendere il suo bilancio, il quale non porta che una trasposizione di somma da un capitolo all'altro.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. È presente il relatore?

DI SAN MARZANO, relatore. Sì.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GUERRA PER 1875.

PRESIDENTE. Adunque si passerà alla discussione del bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1875.

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli, registrati come sotto :)

Titolo I. — Spesa ordinaria. Capitolo 1. Amministrazione centrale (Personale), lire 1,177,400.

Capitolo 2. Amministrazione centrale (Materiale), lire 80,500.

Capitolo 3. Stati maggiori e comitati, 4,802,500 lire.

Capitolo 4. Corpi di truppa dell'esercito permanente, lire 73,139,370.

Capitolo 5. Carabinieri reali, lire 19,566,100.

Capitolo 6. Corpo veterani ed invalidi, 969,100 lire.

Capitolo 7. Corpo e servizio sanitario, 1,636,530 lire.

Capitolo 8. Personali vari dell'amministrazione esterna, lire 4,030,100.

Capitolo 9. Scuole militari, lire 3,118,300.

Capitolo 10. Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari, lire 1,043,900.

Capitolo 11. Vestiario e corredo alle truppe e spese dell'opificio e magazzini centrali, 12,336,140 lire.

Capitolo 12. Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri, lire 17,804,940.

Capitolo 13. Foraggi ai cavalli dell'esercito, lire 12,612,400.

Capitolo 14. Casermaggio, cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai comandi ed uffici militari, lire 4,329,500.

Capitolo 15. Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia e missioni, lire 1,787,580.

Capitolo 16. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli, lire 2,850,060.

Capitolo 17. Materiale e stabilimenti di artiglieria, lire 4,649,020.

Capitolo 18. Fitti d'immobili ad uso militare, lire 439,000.

Capitolo 19. Materiale e lavori del genio militare, lire 4,129,900.

Capitolo 20. Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spesa per la *Rivista militare italiana*, lire 437,500.

Capitolo 21. Assegni agli ufficiali della milizia mobile, e di complemento, lire 990,940.

Capitolo 22. Paghe agli ufficiali in aspettativa, lire 246,960.

Capitolo 23. Ordine militare di Savoia, 252,900 lire.

Capitolo 24. Spese di giustizia criminale militare, lire 29,600.

Capitolo 25. Dispacci telegrafici governativi, lire 22,500.

Capitolo 26. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 4,037,750 24.

Capitolo 26 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 1,125,000.

Capitolo 27. Casuali, lire 206,000.

Titolo II. — Spesa straordinaria. — Capitolo 28. Paghe di disponibilità ad impiegati, lire 8950.

Capitolo 29. Carta topografica delle provincie meridionali, lire 377,257 96.

Capitolo 30. Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto, lire 6,898,549 69.

Capitolo 31. Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino, lire 997,975 98.

Capitolo 32. Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, lire 4,101,829 47.

Capitolo 33. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, lire 1,773,817 99.

Capitolo 34. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi, lire 2,259,315 18.

Capitolo 34 bis. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna, lire 1,578,270 16.

Capitolo 34 ter. Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito, lire 3,231,086 20.

Capitolo 35. Costruzione di una fonderia per cannoni di grosso calibro, lire 99,668 45.

Capitolo 36. Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare, lire 1,823,850 21.

Capitolo 37. Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871, lire 757,784 83.

Capitolo 38. Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali, lire 768,952 58.

Capitolo 39. Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane, lire 18,530.

Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1875.

Capitolo 40. Spese arretrate delle guerre anteriori al 1861, lire 51,007 67.

Capitolo 41. Spese straordinarie casuali, lire 58,644 27.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Capitolo 42. Demolizione dei parapetti nei fronti della cittadella di Messina rivolti verso la città (Legge 11 giugno 1868, n° 4441), lire 37,100.

Capitolo 43. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 72,681 11.

Capitolo 44. Armamento della guardia nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, n° 143), 261,048 96.

Capitolo 45. Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1857), lire 5587 77.

Somma complessiva cui ascende il bilancio di definitiva previsione pel 1875 del Ministero della guerra.

Parte ordinaria, lire 177,851,490 24; parte straordinaria, lire 25,181,908 48; totale lire 203,033,398 e centesimi 72.

Chi approva questo stanziamento voglia alzarsi.

(È approvato.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunziare alla Camera che S. M., con decreto di ieri, ha nominato l'onorevole Morpurgo a commissario per sostenere la discussione del progetto di legge intorno alle disposizioni relative ai diritti d'autore delle opere d'ingegno.

Questo decreto è nelle mani dell'onorevole nostro presidente.

La Camera per conseguenza potrà discutere questo progetto di legge in assenza anche dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo decreto.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUI DIRITTI DEGLI AUTORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge 23 giugno 1865, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'autore di un'opera, adatta a pubblico spettacolo, inedita o pubblicata per la stampa o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione, purchè siano state adempiute, sia rispetto alla pubblicazione, sia rispetto alla rappresentazione, quando questa abbia luogo prima della pubblicazione, le disposizioni del capo 3 della legge 25 giugno 1865, n° 2337, salvo il disposto degli articoli seguenti. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Niuno potrà rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'articolo 1, senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione appartiene all'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla rappresentazione e dall'esecuzione dell'opera siano decorsi quarant'anni, questo diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa fino al compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, comincia un secondo periodo di quarant'anni, durante il quale l'opera potrà essere rappresentata ed eseguita senza speciale consentimento di colui al quale appartiene il diritto d'autore, a condizione però di pagargli un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

« In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10 per cento, se l'opera rappresentata ed eseguita occupa l'intero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera occupa nello spettacolo.

« Nel caso di pubblico spettacolo gratuito è necessario il consenso di colui che possiede il diritto di autore. »

A quest'articolo 3 della Commissione, l'onorevole De Renzis aveva presentato un'aggiunta, che è la seguente:

« Art. 3. Gli ufficiali del Governo cui spetta lo autorizzare la rappresentazione di pubblico spettacolo, non accorderanno la licenza della rappresentazione per le opere di cui all'articolo 1, se non quando sia loro presentato il consenso legale dell'autore o degli aventi causa. »

È presente l'onorevole De Renzis?

(Non è presente.)

MACCHI, relatore. Mi spiace assai che il collega De Renzis non sia presente, inquantochè io sono sicuro che egli stesso consentirebbe nel parere nostro, e ritirerebbe il proposto emendamento.

L'emendamento De Renzis consiste nell'imporre all'autorità politica il dovere di tutelare gli interessi materiali degli autori drammatici.

Nessuno, certo, più della Commissione, ed in particolar modo del suo relatore, è sollecito degli interessi degli autori drammatici, i quali tutti danno prova di ardui studi e di colto ingegno, e taluni anche di genio. Ma la legge, come viene attualmente proposta, è contraria affatto a quell'ordine di idee

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

da cui si ispira l'emendamento De Renzis. Mentre finora gli autori drammatici affidavano ai municipi la cura di tutelare quella parte di introito che per legge era loro dovuta, colla legge presente essi si mettono nelle condizioni comuni di tutti i proprietari, di tutti quelli che hanno diritto di ripetere qualche mercede o qualche compenso dai privati. Ci pensino loro. Questo, almeno, fu il parere, non di tutta, ma della maggioranza della Commissione.

La proposta dell'onorevole De Renzis capovolgerebbe di piana lo spirito della legge attuale. Io comprendo come il De Renzis, persona coltissima qual è, abbia visto la difficoltà di tutelare gli interessi degli autori drammatici quando essi debbano tener dietro alle rappresentazioni che si fanno anche nei più piccoli teatri. Ma a rimediare almeno in parte a tale inconveniente, ed a soddisfare a questo suo voto, la Commissione si limiterebbe a suggerire al Ministero di eccitare i signori questori, o i prefetti (i quali devono già, per obbligo d'ufficio, dare o negare il consenso per la rappresentazione delle opere destinate a pubblico spettacolo) a trasmettere al Ministero medesimo la nota di tutte le rappresentazioni che si sono fatte, mettiamo una volta al mese, ed ogni trimestre, come si stimerà meglio. Ciò facendosi, le persone che ne hanno interesse, gli autori, cioè, potranno facilmente rivolgersi al Ministero e procurarsi questa nota, la quale probabilmente sarebbe pubblicata. Ad ogni modo, avranno agio di verificare se, e in quali teatri, le loro produzioni vennero rappresentate. E quando trovino che vi sieno teatri in Italia i quali abbiano rappresentato un' opera loro, senza averne avuto il necessario consenso, potranno rivolgersi ai tribunali e far valere i loro diritti. Può star sicuro l'onorevole De Renzis che, quando sarà accaduto due o tre volte di vedere delle compagnie comiche, o degli impresari teatrali, condannati per una violazione così flagrante e sfacciata di proprietà, cotesti abusi si ripeteranno assai più raramente.

Per questi motivi la Commissione non può consentire ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole De Renzis. E, ripeto, mi spiace di non vederlo al suo posto, perchè ho la convinzione che egli stesso si farebbe capace di queste ragioni, e non insisterebbe.

PIROLI. Io debbo dichiarare anzitutto che avrei preferito che la legge fosse stata mantenuta come l'ha votata il Senato.

MACCHI, relatore. Anche parte della Commissione.

PIROLI. L'articolo 3, come fu votato dal Senato, faceva cessare tutte le difficoltà e gli inconvenienti sorti nella esecuzione della legge 23 giugno 1865, specialmente rispetto al modo di garantire i diritti

degli autori di opere adatte a pubblico spettacolo. Di fatto, avendo il Governo avuta facoltà di provvedere con reale decreto a quanto occorreva per la esecuzione di quella legge, nel regolamento approvato con decreto del 1867, furono affidate ai municipi l'osservanza di alcune disposizioni dirette ad impedire le rappresentazioni non consentite dagli autori, o loro aventi causa, e ad assicurare agli autori, quando la rappresentazione era divenuta libera, il pagamento della quota di introiti loro riservata per contratto, o, in mancanza di convenzione, stabilita dalla legge.

Ora è notorio che si è fatta questione se il regolamento non avesse ecceduto i poteri conferiti da quella legge al Governo; la questione è stata portata davanti ai tribunali e qualche municipio è stato obbligato ad osservarlo; ma intanto non pochi municipi vi si ricusavano, e si ricusano ancora, e nella pratica esecuzione non furono pochi gli ostacoli e gli imbarazzi a cui le accennate disposizioni davano luogo, e che sarebbero cessati colla disposizione dell'articolo 3 della legge che ora si discute, quale fu proposto dal Governo e dal Senato sancita.

Ma il progetto della Commissione le manterrebbe in parte, e precisamente dove erano maggiori gli inconvenienti, perchè, mentre coll'articolo 3, come è stato modificato dalla Commissione, si accorda agli autori, durante la loro vita, il diritto assoluto di proibire le rappresentazioni, si mantiene per gli eredi ed aventi causa il sistema della legge del 1865, cioè si accorda loro una quota del prodotto delle rappresentazioni; ed in questa parte anche la legge continuerebbe ad essere regolata dalle vigenti disposizioni regolamentari, non essendo proposta alcuna deroga espressa e speciale.

Non conosco i termini dell'emendamento dell'onorevole De Renzis, contro il quale ha parlato l'onorevole Macchi, e non so come provvedesse a garantire anche il diritto degli eredi ed aventi causa degli autori, ma ritengo che se l'articolo 3 si accetta come è proposto dalla Commissione, le difficoltà stesse che si volevano togliere di mezzo continueranno a sussistere, appunto perchè continueranno ad avere effetto le disposizioni che riguardano l'esecuzione della legge del 1865, nella parte che è conservata colla proposta della Commissione.

Ma, a quanto pare, la Commissione ha un'opinione diversa, e ritiene che la tutela di questi diritti resterà pienamente agli interessati e secondo le norme del diritto comune. Se non che mi sembra evidente che altra cosa è l'agire per danni e interessi contro chi abbia rappresentato senza il consenso dell'autore una produzione teatrale, altro è l'aver modo di accertare un introito serale, e di rea-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

lizzarne la riscossione in proporzione del diritto spettante agli eredi od aventi causa dall'autore. Come potranno questi tutelare i loro diritti se possono anche ignorare che in una città lontana si vuole rappresentare l'opera; come potranno prevenire le frodi; come assicurarsi la riscossione della loro quota d'introiti?

Evidentemente, o bisogna lasciare sussistere, come a mio credere continueranno, colla legge attuale, le disposizioni regolamentari oggi in vigore, con tutti gl'inconvenienti che traggono seco, o riconoscere che il diritto degli aventi causa dall'autore dell'opera sarebbe illusorio, perchè nella maggior parte dei casi non potrebbe essere esercitato utilmente.

A mio credere, la soluzione migliore della questione è stata data dal Senato, col sancire il principio assoluto che non può essere rappresentata un'opera adatta a pubblico spettacolo senza il permesso dell'autore o di chi ha causa da esso, salvo ai medesimi di provvedere al proprio interesse, rimanendo esclusa qualunque ingerenza governativa; e sarei disposto a proporre come emendamento all'articolo 3 della Commissione l'articolo 3 votato dal Senato. Ma vedo che avrei poca probabilità di fare prevalere la mia opinione, dal momento che il ministro pare siasi posto d'accordo colla Commissione: ad ogni modo udrò quale risposta vorrà darmi l'egregio commissario del Re, senza rinunciare in tanto alla facoltà di fare una proposta formale.

MORPURGO, *commissario regio*. Io ringrazio anzitutto l'onorevole deputato Piroli dell'appoggio che ha dato all'articolo 3, come fu redatto primitivamente dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento; e credo che, affinchè la Camera possa essere completamente chiarita degli effetti delle due disposizioni diverse, quella cioè presentata dal Governo e quella raccomandata dalla Commissione, possa giovare il dare notizie delle disposizioni anteriori, e non solamente di quelle dell'articolo 13 della legge, ma anche di quelle del regolamento, delle quali parlava l'onorevole Piroli.

L'articolo 13 della legge del 1855 era concepito in questi termini:

« Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colle stampe, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore, o di colui al quale è passato il suo diritto, purchè coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo. »

La differenza quindi fra queste opere d'ingegno

adatte, come le chiama la legge, a pubblico spettacolo e tutte quelle di altra natura, era che quel doppio periodo, di quarant'anni dapprima computati rispetto alla vita dell'autore dell'opera, di quarant'anni dopo la sua morte, questo doppio periodo non si applicava alle opere adatte a pubblico spettacolo. Questa era una prima differenza.

In secondo luogo, per le altre opere ci poteva essere il divieto dell'autore alla loro diffusione; per quelle invece adatte a pubblico spettacolo, l'opera poteva essere rappresentata sempre, purchè, come dice la legge, fosse avvenuta la sua pubblicazione, completa in tutte le sue parti, col mezzo della stampa.

Taccio che nacquero nella pratica molte difficoltà per le parole: *della pubblicazione completa col mezzo della stampa*. La relazione ministeriale dà anche notizia di una singolare discussione avvenuta a proposito d'un'opera musicale di un grande maestro contemporaneo. Quest'opera era stata bensì pubblicata completamente, ma era stata pubblicata per canto con accompagnamento di pianoforte, anzichè in partitura o per orchestra, e se ne era poi fatta pubblica rappresentazione. Ora si disputava se si dovesse considerare come completa la pubblicazione avvenuta bensì colla stampa, ma nella forma speciale che ho detto.

Oltre questa questione incidentale, molte altre ne sorgevano, e di alcune di esse ha fatto cenno l'onorevole Piroli. Fra queste vi era la difficoltà di procurarsi precise notizie rispetto al consenso dell'autore per la rappresentazione d'un'opera adatta a pubblico spettacolo, quando si mantengano i due periodi che debbono essere compiuti nel modo dalla legge indicato. Il disegno di legge governativo tronca tutte queste difficoltà collo stabilire un periodo unico d'ottant'anni e col richiedere il consenso dell'autore per la rappresentazione. A questo modo si evitano tutti i litigi, tutte le possibilità di conflitto. A questa disposizione non avevano condotto soltanto alcuni casi isolati, nè essa veniva proposta senza l'appoggio di buoni argomenti. Negli altri Stati quando si discusse del modo con cui stabilire il diritto d'autore, si riconobbe che la divisione in due periodi non era immune da molte difficoltà, e apriva l'adito a molti litigi. Tutti gli scrittori, i quali trattano di questa materia, consigliano l'unico periodo per evitare appunto le difficoltà che ho accennate. Si potrebbe in proposito citare il voto manifestato all'imperatore dei Francesi da una Commissione imperiale, voto che fu poi tradotto in legge nel 1861; e ancora il voto del *Reichstag* germanico, il quale pure proponeva l'unico periodo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Ma la Commissione può addurre un argomento che, io non lo nego, ha il suo peso, ed è il seguente.

La Commissione potrebbe dire: perchè non volete pareggiare queste opere destinate ai pubblici spettacoli a tutte le altre, giacchè la proposta della Commissione consiste appunto in questo, di parificare anche le opere adatte a pubblici spettacoli a tutte le altre opere dell'ingegno?

Ora a me pare che a questo abbia risposto preventivamente l'onorevole deputato Pirolì quando egli diceva che la possibilità che ha un autore di far valere i suoi diritti sopra un'opera che si pubblica, che lasci traccia, che venga messa in commercio libero, non l'ha punto l'autore di un'opera destinata a pubblico spettacolo. La rappresentazione è cosa fugace, l'autore non può ricorrere in questa od in quella guisa a fine di dichiarare in modo certo il proprio diritto, di preservare quel diritto che già la legge gli consente.

Perciò è sembrato al Governo, e io sono lieto che questa opinione sia divisa da un onorevole membro di questa Camera, che realmente ci fossero delle ragioni per far diversificare il caso, sia che esso si applichi alle opere adatte a pubblico spettacolo, sia che riguardi quelle destinate alla stampa.

L'onorevole deputato Pirolì citava molto a proposito il regolamento del 1867, col quale ebbe applicazione la legge del 1865.

In questo regolamento, e precisamente in due luoghi di esso, si parla dell'intervento dell'autorità comunale.

L'autorità comunale, nelle condizioni che le sono fatte dalla legislazione presente, interviene, secondo l'articolo 22, per non permettere la rappresentazione di opere sceniche, se prima l'impresario o direttore di una compagnia drammatica o di musica non abbia fatto constare della stampa di esse mediante un esemplare stampato, ecc., oppure del consenso dell'autore.

Io credo che in questa parte l'autorità comunale possa anche, nel sistema della presente legge, continuare ad esercitare il proprio ufficio, e possa esercitarlo senza pericolo, senza suo imbarazzo, senza difficoltà di altra natura.

Ma il progetto di legge ha mirato a questo scopo di rimuovere un'altra ingerenza che aveva l'autorità comunale, quella, cioè, del *controllo*, dico la parola perchè la si adopera comunemente, del controllo dello spettacolo, per tenerne nota, a fine di poter determinare la somma dovuta a titolo di premio all'autore o agli autori delle opere rappresentate in ciascun teatro.

Per questa parte moltissimi comuni d'Italia si sono provati, a vero dire, con grande zelo ad appli-

care la legge; ma alcuni non vollero applicarla, e perfino dubitarono della costituzionalità del decreto, affermando che con un decreto ministeriale, e neanche con un decreto reale, non si poteva imporre ad essi un obbligo che già non fosse esplicitamente e chiaramente determinato dalla legge.

Il disegno di legge presente (ed in questo conviene anche la Commissione) rimuove assolutamente quest'imbarazzo. Ma a me giova parlarne, perchè questa è una ragione di più per pregare da parte mia la Camera a non accettare la proposta dell'onorevole De Renzis, come già non l'ha accettata la Commissione. Giacchè in questo caso che avverrebbe? Avverrebbe che quella stessa ingerenza la quale si giudicava difficile ad esercitarsi, a tradursi in atto da parte dei municipi, verrebbe invece a passare nelle autorità governative, le quali sento a dire ogni giorno che hanno già troppe attribuzioni. E però, se si può fare a meno di dare loro anche quest'incarico, credo sia meglio non darlo.

La Commissione ha posto avanti un consiglio. Io, quale rappresentante del Governo in questa occasione, dirò che, se il pensiero della Commissione è di invitare il Governo a studiare se sia possibile di raccogliere le indicazioni delle rappresentazioni teatrali che vengono date, per porgere con questa notizia una guarentigia agli autori delle opere, senza dubbio il Governo accoglie un tale invito; ma se dovesse fin d'ora assumere l'impegno di fare questa raccolta in modo che essa potesse realmente servire agli autori, pregherei la Commissione di acconsentirmi di non accettarlo. Le notizie che si raccolgono presso il Ministero d'agricoltura e commercio, anche per l'ufficio suo di raccogliere molte indagini, sono molte, ma le si ottengono con grandissima difficoltà. Si fanno già delle pubblicazioni periodiche in gran numero, e se soltanto per quel *Bollettino degli istituti di credito*, che certo tutti i membri di questa Camera conoscono, si potesse sapere quante difficoltà si incontrino per raccogliere con qualche esattezza tutte le notizie, le quali pur vengono inviate periodicamente, con moduli prestabiliti, certi, e in guisa che ogni difficoltà parrebbe esclusa, certo ognuno ne stupir ebbe.

Pure le difficoltà ci sono. E intanto quando il Governo accettasse l'invito che ho detto, dovrebbe accettarlo seriamente, vale a dire accettarlo per corrispondere alle domande ed agli interessi degli autori, i quali dovrebbero trovare così quel controllo e quell'aiuto che loro non può dare nè l'autorità comunale, nè direttamente l'autorità governativa.

De' queste poche cose, concludo che il Governo non può fare una questione della adozione e de' l'una o dell'altra forma, giacchè un progresso in

ogni modo c'è, ed è indubitato che si guadagna già molto anche colla redazione proposta dalla Commissione.

Questo io amo di riconoscere. Nondimeno il Governo se ne rimette alla Camera; ma esso crede che, se la Camera tiene in qualche conto le ragioni dette da me quale rappresentante del Governo, e quelle dette con molta maggiore lucidezza dall'onorevole Piroli, farà cosa più consentanea ai principii ed alle raccomandazioni della scienza e anche consigliata dalla esperienza di altri Stati.

DI SAMBUY. L'onorevole commissario regio ha applaudito alle parole dell'onorevole Piroli, ma non lo ha guari incoraggiato a domandare alla Camera di sostituire l'articolo terzo, quale ci è tornato dal Senato, a quello che ora ci viene proposto dalla Commissione. Io invece vorrei pregare l'onorevole Piroli a fare nettamente questa proposta, e ne dirò in poche parole le ragioni.

Io credo che il più bel pregio delle leggi sia la chiarezza delle disposizioni che in esse si contengono; credo che la loro interpretazione deve essere facile e semplice. Or bene, abbiamo un articolo che era chiarissimo; so che in parecchi uffici si era proposta una sola variazione, quella cioè di diminuire il termine prestabilito di 80 anni, riducendolo a 50; era una raccomandazione che sapeva fatta da parecchi deputati, ed ora per far meglio (perchè certo io non vengo a mettere in dubbio le buone intenzioni della Commissione), per far meglio si è ottenuto un articolo che veramente è complicato di molto.

Anzitutto vi si sono stabiliti due periodi, un primo di 40 anni, poscia un secondo di egual durata, e come se non bastassero questi due periodi ben distinti per le diverse condizioni loro, viene ancora a stabilirsi pel secondo periodo dei diritti proporzionali secondo l'importanza che l'opera avrà nella rappresentazione.

Ma, Dio, buono, questo articolo sembra fatto per dare appiglio e lavoro agli avvocati. Come può una povera vedova far valere le sue ragioni, e venire in contestazione cogli impresari quando le diranno: ma l'opera di vostro marito era soltanto un quarto della mia rappresentazione, ed essa sosterrà di ripicco: no, signori, era invece un terzo?

Per queste ragioni, che la Camera apprezzerà, della maggiore possibile semplicità da introdurre nella legge, e di non rendere più difficile una cosa che non è poi già nella sua applicazione così semplice, io vorrei che si ritornasse all'antica dizione, riducendo possibilmente gli 80 anni a 50.

Prego pertanto l'onorevole Piroli, che aveva così bene espressa quest'idea, a volerne fare oggetto di una proposta formale.

MACCHI, *relatore*. Comincerò col ripetere che nella Commissione vi fu una minoranza, la quale era nell'ordine delle idee propugnate testè dall'onorevole Piroli. E ciò per diverse ragioni, ma soprattutto per questa: che, trattandosi d'una legge reclamata da tanto tempo, e che venne approvata già dal Senato, pareva più facile e più spiccio l'approvarla tal quale dal Senato ci venne trasmessa; imperocchè sarebbe così una questione finita. Ed è tempo davvero, oramai, di farla finita.

D'altra parte, però, il vostro relatore non può dissimulare la gravità delle considerazioni messe innanzi dagli oppositori, i quali nella Commissione si trovarono in maggioranza.

Stia ben attenta la Camera, poichè si tratta d'una cosa di qualche rilievo, e che non è poi tanto complicata come l'onorevole Di Sambuy, ad onta dell'ordinario acume del suo ingegno, questa volta ebbe a ravvisarla.

In fin dei conti, la legge, come era proposta dal Ministero, e come venne approvata dal Senato, stabilisce che gli autori di opere destinate a pubblico spettacolo, abbiano per 80 anni il diritto di esigere un compenso sulla rappresentazione; ed oltracciò, che abbiano anche per 80 anni il diritto d'impedire che questa rappresentazione si faccia.

Ebbene, la vostra Commissione, trattandosi d'interessi favorevoli agli autori, d'una questione di proprietà, non ha voluto menomarli ed ha lasciato che gli autori di opere destinate a pubblico spettacolo, come drammi, opere in musica, ecc., potessero per 80 anni continuare ad esigere quel tanto che essi credono opportuno di avere in compenso dagli impresari o dalle compagnie che vogliono rappresentare le opere loro.

Ma, d'altra parte, riconobbe la maggioranza della Commissione, che col lasciare per 80 anni vivere il diritto di *veto*, si venisse a ledere troppo gravemente il diritto che ha il pubblico di godere il frutto delle opere dell'ingegno. E vi dirò che alla Commissione vennero fatte da molte parti reclami ed istanze così vive per provare la enormità di un diritto così diuturno, che avevamo tra noi alcuni dei colleghi assai competenti, i quali inclinavano a restringere il diritto di *veto* ad una ventina d'anni appena. Anzi vi fu chi credeva che questo diritto non potesse competere a verun autore di cose destinate a pubblico spettacolo; dicendo che, quando un autore aveva esposto al pubblico un'opera, non era più padrone d'impedirne la riproduzione, fondandosi sull'adagio:

Voce dal labbro uscita
Più richiamar non vale.

Nescit vox emissa reverti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Ebbene, fu in tanta discrepanza di opinioni che, come accade, i diversi membri della Commissione hanno dovuto venire ad un componimento, ed hanno detto: rispettiamo nell'autore, almeno finchè vive, il diritto di vietare, se lo crede, e per quelle ragioni che crederà (e ve ne sono di molto gravi, ve l'assicuro, perchè io sono tra i membri della Commissione che erano portati più ad allargare questi diritti), di vietare, dico, la rappresentazione delle opere sue, riconoscendo noi in tutti gli uomini il diritto di risipiscenza, ed anche il capriccio di cambiare parere.

Quindi ci pareva giusto rispettare nell'autore, finchè ei vive, il diritto di non voler vedere rappresentarsi le opere sue da persone che egli non credesse atte a rappresentarle bene. Ci pareva giusto rispettare il diritto di non voler riprodotte quelle opere che l'autore stesso, col crescer degli anni, degli studi e dell'esperienza, non riputasse più opportune.

Venuti in quest'idea, abbiamo detto: sì, finchè vive l'autore, egli abbia pur sempre il diritto di opporsi alla rappresentazione delle opere sue; ma, quando egli sia morto, non si pretenda che per 80 anni abbia a sopravvivere cotesto diritto anche pei suoi eredi o per i suoi aventi causa.

Non avete pensato, dicevasi dai colleghi della maggioranza, non avete pensato che le cento volte accade di trovare negli eredi dei più grandi autori persone le quali hanno principii, interessi, intenti completamente opposti a quelli che aveva chi scrisse l'opera?

Supponete, per esempio, che gli eredi di Meyerbeer, invece di essere protestanti, fossero papisti. Essi potrebbero, volendo, proibire, per ottant'anni dopo la di lui morte, la rappresentazione degli *Ugnotti!*

E, del pari, è noto come il nostro Verdi abbia scritto molte delle opere sue, ispirandosi all'idea di suscitare nell'animo delle moltitudini l'odio contro la dominazione straniera. Supponete che egli avesse per eredi persone educate alle dottrine dispotiche o clericali, vorreste voi lasciare anche ad esse per 80 anni il diritto di impedirne la rappresentazione?

Ecco da quali considerazioni fu spinta la maggioranza della Commissione quando decise di modificare l'articolo terzo in modo che rimanesse intero per ottant'anni il diritto nell'autore, e ne' suoi eredi od *aventi causa*, di esigere un determinato compenso ogni qualvolta venga rappresentata un'opera sua, edita od inedita che essa sia; ma, quanto al diritto di vietarne la rappresentazione, restasse pure nell'autore per tutta la sua vita; a patto, per altro, che gli eredi od *aventi causa* potessero va-

lersene soltanto per un quarantennio. E questo spazio di tempo a taluno fra noi parve fin troppo lungo.

Queste sono le ragioni per cui la maggioranza della Commissione ha formulato il nuovo articolo da sostituirsi a quello proposto dal Ministero e votato dal Senato; ed ecco perchè il relatore ebbe incarico di pregare la Camera a volerlo approvare come venne nuovamente compilato. (*Il deputato Piroli sorge per parlare*)

Mi rammento che non ho risposto ad una delle osservazioni fatte dall'onorevole Piroli, ed è quella che riguarda il modo con cui gli eredi o aventi causa andranno a riscuotere quanto loro compete per le rappresentazioni che si faranno dopo la morte dell'autore.

In questo caso, l'erede o l'*avente causa*, entra nel dominio del diritto comune; entra nella posizione in cui si trovano tutti quelli che hanno dei crediti da riscuotere, o degli interessi da far valere.

Finora la legge dava ai municipi questo incarico; l'onorevole Piroli lo sa meglio di me, poichè è una questione che abbiamo trattata insieme in altra Legislatura...

PIROLI. Due volte.

MACCHI, relatore... sì, ben due volte. E per quanto noi fossimo d'accordo (e forse lo siamo tuttavia) a propugnare i principii professati ora dalla minoranza della Commissione, abbiamo dovuto pur riconoscere che questi municipi venivano meno troppo spesso all'incarico loro affidato; e molti non ne volevano sapere; talchè avemmo proteste di troppi autori i quali si dichiaravano frodati nei loro diritti. Ed è questo un inconveniente che proprio non si può più tollerare.

Allorchè c'è qualcuno, il quale abbia interesse di ritirare dei denari dovutigli in seguito alla rappresentazione di un dramma o di un'opera di sua proprietà, ci pensi come meglio può a far valere i suoi diritti, senza pretendere di avere i magistrati pubblici curatori e procuratori dei suoi privati interessi.

Ove si tratti di opere musicali, non è agevole che la loro rappresentazione passi inosservata. Più difficile è tener dietro alla recita di lavori comici o drammatici che può farsi anco nei piccoli teatri dei più lontani comuni. Ma, in tal caso, spetta a chi ne ha interesse a vigilare o direttamente, o per mezzo di amici, affinchè le compagnie comiche non commettano frodi a loro danno.

Vediamo che cosa si è fatto in Francia. Quivi si è istituita una società di *gens de lettres*, appositamente per tutelare i diritti degli autori. Chiunque abbia degli interessi da far valere, ci pensi. Ma la-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

sciare che l'amministrazione pubblica, che il Governo, per mezzo dei suoi questori, o dei suoi prefetti, abbia a continuare ad esigere e farsi pagatore di questi diritti d'autore, è un sistema che colla presente legge davvero non si vorrebbe più ammettere.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli ha la parola.

PIROLI. Comincerò dall'osservare che la maggioranza della Commissione parte da un principio diametralmente opposto a quello che a me pare debba prevalere.

Secondo la Commissione, le disposizioni di legge che concernono la proprietà letteraria ed artistica sono altrettante concessioni; per me invece sono altrettante limitazioni poste, nell'interesse pubblico, a quel diritto e ritengo che nel silenzio della legge, competerebbe agli autori la facoltà assoluta e incondizionata di proibire le pubblicazioni e le rappresentazioni delle loro opere, che è diritto inerente alla natura stessa della proprietà letteraria ed artistica. Ma lascio questo terreno, e vengo senza più alla questione che ci occupa. E ripeterò che, a mio avviso, se si mantiene per gli eredi ed aventi causa, come nella legge del 1865, che il diritto di rappresentazione si converta nel diritto ad una quota degli introiti serali, resteranno ferme le disposizioni regolamentari oggi in vigore, e in ciò dissento dall'onorevole relatore, il quale crede che pubblicata questa legge, ogni ingerenza dei municipi sarà eliminata. L'articolo 3 mantiene una parte dell'articolo 13 di quella legge, accordando agli eredi ed aventi causa dagli autori, dopo la morte di questi, una quota degli introiti delle rappresentazioni. Ma a questo diritto fu data una garanzia, dietro il mandato conferito dalla legge al potere esecutivo, coll'imporre ai municipi l'obbligo di far controllare gli introiti e di farli versare nella cassa comunale a disposizione di chi è in possesso dei diritti di autore. Quelle disposizioni non vengono abrogate colla legge attuale, perchè anche coll'articolo 9 che dichiara abrogato l'articolo 13 della legge del 1865, ed ogni altro provvedimento contrario a questa legge, non resteranno abrogati i provvedimenti corrispondenti a quella parte della legge che si riproduce nell'articolo 3. Ma sia pure che restino abrogate, conviene il farlo?

L'onorevole mio amico Macchi osserva che alla tutela dei propri diritti provvederanno gl'interessati, come potranno. Ora l'onorevole Macchi sa benissimo che nella maggior parte dei casi si troveranno nell'impossibilità di farlo efficacemente. Egli sa che non è infrequente il caso di impresari che incassati gl'introiti, non pagano, o pagano soltanto in parte gli esecutori, e domando ancora con quali

mezzi chi è in possesso dei diritti di autore potrà premunirsi contro questa eventualità. Si dirà forse curi il proprio interesse, ponga suoi rappresentanti nelle città dove sono teatri, si rivolga all'autorità giudiziaria per ottenere sequestri. E sia pure: ma starà sempre che il più delle volte, e quando pure per la loro posizione gli eredi od aventi causa di un autore siano in grado di sobbarcarsi a quelle diligenze ed alla spese relative, i loro sforzi andranno falliti.

E se da una parte gl'inconvenienti delle discipline attuali sono notorii, come sono vivi i reclami dei municipi, e d'altra parte il riconoscere un diritto che non è circondato da efficace tutela è quasi illusorio, il migliore sistema che si può seguire è quello che, proposto dal Ministero, fu adottato dal Senato.

Io non ho fatto proposta perchè amavo di udire quali motivi prevalenti avessero consigliato il ministro a consentire nella modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 3 votato dal Senato, ma dopo le dichiarazioni del commissario regio che appoggiano le idee che ho avuto l'onore di accennarvi, propongo come emendamento all'articolo 3 della Commissione l'articolo 3 quale è stato votato dal Senato, e senza il limite di tempo accennato dall'onorevole Di Sambuy, del quale limite non vedo ragione sufficiente; ed accettando la proposta quale è stata votata dal Senato, si avrà anche il vantaggio di vedere finalmente risolta una questione che si protrae da più anni, con offesa dei più legittimi interessi.

BONFADINI. A me spiace veramente di non essere abbastanza preparato a discutere questa larga materia, ma qualche parola dell'onorevole Piroli mi ha fatto riflettere che forse è bene invitare la Camera a pensare molto prima di decidersi su questo argomento.

L'onorevole Piroli ha cominciato a stabilire un principio, secondo me, troppo largo. Egli ha detto: io non posso nemmeno discutere il diritto degli autori, perchè, per me, il diritto degli autori è una proprietà come tutte le altre.

Badi bene, onorevole Piroli; avrebbe il coraggio di spingere all'estremo questa sua teoria? Vorrebbe ella lasciare che il diritto degli autori si esercitasse nelle stesse condizioni delle altre proprietà e che si trasmettesse di padre in figlio fino alle ultime generazioni?

Evidentemente l'onorevole Piroli non vorrebbe certo sostenere che oggi, per esempio, gli eredi di Vico potessero chiudere il libro della scienza nuova e nascondere alle future generazioni. Dunque, c'è una questione di misura. Questa potrebbe essere utilmente contestata, utilmente suscettibile di con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

traddizioni o di investigazioni sulla sua natura giuridica, che in tutte le legislazioni, anche le più favorevoli al diritto degli autori, si è creduto necessario di limitare. Dunque, evitiamo questa teoria, perchè sarebbe pericolosa, ed arrestiamoci al fatto, vale a dire che si tratta di stabilire una misura al diritto degli autori.

Ora è evidente che c'è una diversità grande anche tra gli autori di opere drammatiche e musicali e gli autori di altre opere. Anche questo è un fatto incontestabile; giacchè il diritto dell'autore sulle opere drammatiche ha bisogno, per essere valido, anche della rappresentazione, mentre per l'autore delle altre opere basta la stampa.

Dunque vi sono due modi con cui la legislazione deve provvedere a questo diritto. Evidentemente ha ragione il legislatore se fissa per le opere destinate a pubblico spettacolo un termine minore che per le opere d'altra natura, poichè queste, specialmente se sono di merito, trovano la loro remunerazione per un numero di anni molto più lungo di quello che l'abbiano le opere drammatiche; e le opere drammatiche hanno nei primi anni remunerazione più larga, perchè rispondono al sentimento del gusto, che è assai mutabile, mentre le altre devono rispondere all'ideale del bello, che non è mutabile.

Ora, l'onorevole Piroli trova che con la legge attuale si verrebbe a stabilire per il secondo periodo di 40 anni quella stessa legislazione che vigeva. Ma badi l'onorevole Piroli, la legge dice espressamente che l'articolo 13 rimane abolito, e rimanendo abolito l'articolo 13, rimane abolita quella clausola dell'articolo che diceva: « Con speciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione della legge. »

Che cosa resta dunque? Resta il diritto comune; vale a dire dopo 40 anni voi potrete, coi mezzi ordinari che le leggi vi accordano, vegliare a che nessuno faccia rappresentare le vostre opere senza darvi una quota parte.

Ebbene qui dice l'onorevole Piroli: la legge darebbe all'autore un diritto illusorio.

No, questo diritto era illusorio, secondo l'antica legislazione, che faceva intervenire l'opera del municipio, perchè allora l'autore non aveva il diritto di vietare la rappresentazione di queste opere. Ma ora l'autore ha per quaranta anni non solo il diritto di vietare la rappresentazione, ma ha questo diritto anche al di là dei quarant'anni, quando, trattandosi di opere drammatiche o musicali, il gusto è mutato e l'autore ha avuto dalla rappresentazione larga remunerazione del suo ingegno. Vuole egli che la legge, anche dopo quarant'anni, continui a tutelarli, ed obblighi i municipi a stare al giorno di tutte le

pubblicazioni possibili del mondo per garantire agli autori i loro diritti?

No, onorevole Piroli, dopo quarant'anni è evidente che pochissime opere sopravviveranno. Queste pochissime opere saranno rappresentate nei principali teatri d'Italia, e non ci vorrà una grande spesa per l'autore a tenere nelle principali città degli incaricati che vigilino a questi diritti.

Che poi dopo quarant'anni ci sieno alcuni piccoli teatri in alcune piccole città che possano rappresentare un'opera di Verdi o di Bellini, senza dare i diritti a cui spettano, non credo che questo sarà un gran danno, e sarà certo un grande vantaggio per la civiltà e per l'educazione popolare dei piccoli paesi, i quali probabilmente sarebbero condannati a non vedere più quei capolavori, che formano la mente e migliorano il cuore delle generazioni.

Io prego l'onorevole Piroli a persuadersi che tanto sarebbe enorme il lasciare per 80 anni alla disposizione dell'autore il diritto di vietare la rappresentazione di un'opera musicale, perchè questo verrebbe a proibire alle nostre generazioni, se gli eredi lo vogliono, la rappresentazione di tutte le opere di Bellini, di Donizetti, di Verdi e perfino di Cimarosa, perchè la maggior parte delle opere che oggidi si rappresentano non datano da ottant'anni.

Ma non sarebbe enorme, domando io, che all'erede di uno di questi maestri venisse in capo di proibire la rappresentazione di questi capolavori? Sarebbe proprio un togliere alle generazioni avvenire il pane della cultura, della scienza e della musica.

In Inghilterra attualmente si sta costituendo una società presieduta da lord *Litton*, il figlio del celebre lord *Litton Bull*, la quale si propone di ridurre questo periodo a 42 anni, che è presso a poco la durata che proponiamo noi di 40 anni, e si forma questa società allo scopo di ottenere che la legislazione di tutta l'Europa si fondi su questo principio.

Questo mostra come dappertutto si fa strada la ragione che vuole che il diritto degli autori sia limitato e temperato dal diritto che hanno le popolazioni di giovare esse pure delle opere dell'ingegno e dell'arte.

COMMISSARIO REGIO. Io non credo veramente che ci sia tutta l'enormità, di cui ha voluto dare la dimostrazione l'onorevole mio amico il deputato Bonfadini, anche prolungando il termine a 80 anni.

Non entrerà nella discussione larghissima della legittimità di accordare o no un diritto di proprietà più o meno ampio agli autori delle opere dell'ingegno. Questa materia è stata da noi studiata sui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

banchi dell'Università; il quesito della proprietà letteraria e della proprietà artistica è uno dei primi su cui i giovani portano la loro attenzione. E in Italia molti celebri scrittori, e fra questi veneratissimo il Manzoni, figurano in questa discussione. Alessandro Manzoni diceva, per esempio, che non è da paragonarsi il diritto di proprietà sulle opere dell'ingegno a quello della proprietà comune ordinaria, ma che è bensì un diritto di proprietà *sui generis*, speciale, a cui il legislatore deve accordare altrettanta protezione, quanta ne ha accordata ad altra specie del diritto di proprietà.

Vede dunque la Camera, che anche quell'autorità, che certamente noi tutti accettiamo, pensando soprattutto al carattere disinteressato di quell'uomo illustre, che l'Italia ha perduto da poco tempo, e che fu uno degli autori più favoriti dalla pubblica opinione, e le cui opere ebbero quindi maggiore divulgazione, in Italia, vede la Camera che quell'autorità sosteneva questa opinione e la credeva pienamente conforme a giustizia.

Non credo pertanto che sarebbe punto enorme, come diceva l'onorevole Bonfadini, il prolungare fino agli ottant'anni il diritto primo d'autore per le rappresentazioni che si danno nei pubblici teatri.

L'onorevole Bonfadini poi soggiungeva un'argomentazione, che a mio credere fa contro di lui. Egli diceva: perchè prolungare al di là di quarant'anni questo diritto, quando quarant'anni oltrepassano già generalmente la vita media delle opere che si danno nei pubblici teatri? Ma se la pubblica opinione, se il gusto del tempo avrà fatto ragione di queste opere, certamente non ci sarà alcuno il quale andrà a ricercarle agli eredi; se invece le opere saranno buone, se saranno secondo il gusto di quel tempo, gli eredi avranno un interesse a conservare per maggior tempo questo vantaggio che la legge ad essi assicura.

Uno scrittore di Francia, il Laboulaye, il quale ha esaminata la presente questione dall'unico aspetto del periodo di ottant'anni, a cui egli pure era favorevole, diceva che si deve considerare non già se l'autore sia vivo o morto, ma se l'opera sia buona, perchè si ricompensa l'autore nei suoi figli e nei suoi eredi, prolungando per maggior tempo la gratitudine della società verso di lui. Quando si vede che tanto pochi riescono in questo ramo, quando gli autori delle opere teatrali sono così poco remunerati, perchè non si darà un allettamento maggiore a coloro che entrano in questa nobile palestra onde maggiore sia il numero di quelli che col loro ingegno illustrino il paese?

Non aggiungerò altre parole, solo mi scagionerò

d'un appunto che mi venne diretto dall'onorevole mio amico Di Sambuy.

Nell'esordire egli disse che aspettava da me una più strenua difesa del progetto ministeriale, ed ha accusato la Commissione di non avere redatto l'articolo in modo abbastanza chiaro.

Quest'accusa non deve essere diretta alla Commissione, ma alla redazione dell'articolo 9 della legge del 1865 che la Commissione ha riprodotto testualmente. Credo che, se l'onorevole Di Sambuy avesse fatto parte della Commissione, non avrebbe fatto in modo diverso; egli avrebbe accettato un testo che è già stato interpretato con sufficiente chiarezza nella pratica, e non avrebbe suscitato maggiori questioni in un argomento che ha già dato luogo a così lunga discussione.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli ha proposto che all'articolo 3 del progetto della Commissione si sostituisca l'articolo 3 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale articolo, prego la Camera di ben considerarlo, è il seguente:

« Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione dura nell'autore e nei suoi aventi causa ottanta anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione.»

L'onorevole commissario regio ha dichiarato di accettare la proposta dell'onorevole Piroli.

COMMISSARIO REGIO. Ho detto che il Governo non può opporsi alla proposta dell'onorevole Piroli, che anzi gliene è ben grato. Io quindi voterò con piacere la proposta primitiva del Governo ora sostenuta dall'onorevole Piroli; ma ho pure dovuto riconoscere che alcune ragioni addotte dalla Commissione, in particolare modo quelle concernenti la parificazione degli autori delle opere che si stampano a quelli delle opere che si danno per pubblico spettacolo, avevano qualche peso.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo articolo?

MACCHI, relatore. Sì, lo mantiene.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo della Commissione:

« Art. 3. Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione appartiene all'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla rappresentazione e dall'esecuzione dell'opera siano decorsi quarant'anni, questo diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa fino al compimento di tal termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, comincia un secondo periodo di quarant'anni, durante

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

il quale l'opera potrà essere rappresentata ed eseguita senza speciale consentimento di colui al quale appartiene il diritto d'autore, a condizione però di pagargli un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

« In difetto di speciali accordi, questo premio sarà del 10 per cento, se l'opera rappresentata ed eseguita occupa l'intero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera occupa nello spettacolo.

« Nel caso di pubblico spettacolo gratuito, è necessario il consenso di colui che possiede il diritto di autore. »

A questo articolo della Commissione, l'onorevole Pirotti, come ho detto, contrappone come emendamento l'articolo presentato dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ho testè letto.

Metterò ai voti questo articolo del progetto antico del Ministero in sostituzione dell'articolo 3 del progetto della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4. L'esercizio del diritto d'autore per la rappresentazione ed esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera.

« Per le opere inedite la dichiarazione tendente a riservare il diritto esclusivo di rappresentazione o di esecuzione dovrà essere accompagnata da un manoscritto dell'opera, il quale sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

INDELLI. A questo articolo io proporrei una modificazione che mi parrebbe assai più atta ad assicurare l'inizio del diritto esclusivo dell'autore. Secondo il progetto della Commissione, questo inizio sarebbe determinato dalla prima rappresentazione o esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo. Esso dice:

« L'esercizio del diritto d'autore per la rappresentazione ed esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. »

Nella pratica, e particolarmente ora che si prolungherebbe questo diritto per ottant'anni, diventa un po' troppo difficile pel lungo corso di anni il sapere quando sia avvenuta la prima rappresentazione.

Che cosa deve fare un autore quando la prima rappresentazione sia avvenuta? Deve forse chiamare il notaio? Certo ha da farlo constare in un modo qualunque.

Ora, a me parrebbe che la constatazione dell'ini-

zio del diritto di autore potrebbe essere assodata in un modo più semplice, vale a dire con la dichiarazione che si facesse accompagnata dal manoscritto presso l'autorità, come per le opere inedite. E questa dichiarazione, tendente a riservare il diritto esclusivo della rappresentazione od esecuzione, sarebbe accompagnata da un manoscritto dell'opera, che andrebbe restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione.

Avverrebbe come per i diritti di coloro i quali reclamano la privativa per le scoperte industriali. Così, da qual momento in questi casi comincia il diritto? Dalla dichiarazione che si fa presso il Ministero d'agricoltura e commercio, il quale rilascia il suo certificato.

Insisto su di ciò, perchè mi pare che realmente potrebbero nascere di molti equivoci. Se si comincia con pubblicazioni per le stampe, la pubblicazione porta l'anno e non mai il mese; quindi, come constatate il giorno da cui è cominciato questo diritto di autore? Se poi, ripeto, lo fate cominciare dal giorno della rappresentazione dell'opera, dovremmo allora andare rovistando gli archivi storici di tutti gli annuali civili dei comuni d'Italia, per rintracciare quando è avvenuta la prima rappresentazione di un'opera d'arte.

Se si trattasse, a modo d'esempio, di una musica del Rossini, su per giù si conosce da coloro i quali coltivano le cose musicali, dove si è rappresentata la prima volta la tale o la tale altra musica. Ma per le rappresentazioni delle opere dell'ingegno, non di questa portata, spesso diventerebbe più difficile sapere quando e dove è avvenuta la prima rappresentazione. E anche quando ciò fosse constatato, richiedereste forse una prova testimoniale? È necessario adunque un atto che constati in modo certo presso l'autorità questo inizio, il giorno preciso da cui decorre l'esercizio del diritto di autore.

E mi parrebbe che dovrebbe essere la data della dichiarazione che si deve fare presso il prefetto della provincia o il Ministero, dichiarazione con cui l'autore, accompagnando il manoscritto dell'opera, reclama a sé la riserva del diritto di autore. Ecco a che si riduce la mia proposta.

COMMISSARIO REGIO. Credo che la Commissione stessa rinuncerà al proprio articolo in questo caso, giacchè esso era una conseguenza del suo emendamento che non è stato approvato.

Quanto poi all'onorevole preopinante, credo che i suoi desiderii siano soddisfatti quando si voti l'articolo 4 del progetto ministeriale.

Questo articolo stabilisce che si abbia a presentare il manoscritto dell'opera il quale deve essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

restituito dopo l'apposizione del *visto*; tutto ciò mi pare soddisfatto ai desiderii dell'onorevole Indelli.

INDELLI. Ma non dice che da quel momento cominci a decorrere; si potrebbe accomodare la dizione nella forma e saremmo d'accordo.

PRESIDENTE. La sua proposta non è all'articolo della Commissione, dal quale essa recede...

INDELLI. Si può supplire accettando l'articolo del Ministero, che sembra all'onorevole commissario che entri perfettamente nel mio ordine di idee; ma sarebbe sempre necessario aggiungere che dal giorno della dichiarazione decorre il periodo del dritto di autore.

Non solo quella sarebbe la forma per constatare il diritto d'autore, ma che da quel giorno comincierebbe a decorrere, e in questo modo saremo pienamente d'accordo coll'onorevole commissario regio.

COMMISSARIO REGIO. Scusi: se io rileggo l'articolo 3, già approvato, mi pare che esso contenga già ciò che ella desidera. Quest'articolo dice: « Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione dura nell'autore e nei suoi aventi causa ottant'anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione. »

Qui dunque si stabilisce già una parte di ciò che ella desidera.

L'articolo 4 poi, dice che « Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

Un articolo susseguente indica il tempo utile per presentare le dichiarazioni. Avvi necessariamente un complesso di disposizioni che si coordinano, e per esso è raggiunto il desiderio da lei manifestato.

PIROLLI. Io vorrei pregare l'onorevole Indelli a non insistere nella sua proposta.

L'articolo 4 che adesso rivive, poichè quello della Commissione non ha più luogo, mi pare abbastanza chiaro, basta metterlo in relazione colla legge 1865 che non è abrogata se non nelle parti contrarie al progetto odierno, senza bisogno di fare alcuna aggiunta o modificazione.

Invece se noi facciamo una qualsiasi aggiunta, il progetto deve ritornare al Senato...

INDELLI. Questa è una ragione perentoria. Mi basta che resti inteso che il periodo comincerà dal giorno della dichiarazione.

PRESIDENTE. Ella non fa proposta?

INDELLI. No, signore.

PRESIDENTE. La Commissione recede dal suo articolo 4, e si associa a quello del Ministero?

MACCHI, *relatore*. Non solo ciò, ma la maggioranza della Commissione, visto che la Camera non volle approvare l'articolo 3, come essa l'aveva formulato, e deve così rassegnarsi a vedere compromessi quei vantaggi che se ne riprometteva, ha deciso, come minor male, di raccomandare alla Camera di votare la legge come venne dal Senato approvata, affinchè non abbia più a ritornare là, e diventi fin d'ora legge definitiva.

Questo, che era il parere della minoranza della Commissione, è ora diventato anche quello della maggioranza.

PRESIDENTE. Va bene. Do lettura dell'articolo 4:

« Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti d'autore, è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo. »

« La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle. »

« In tal caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti senza discussione:)

« Art. 6. Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese per cura del Governo nella *Gazzetta Ufficiale* del regno. »

« Art. 7. Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta alla autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla legge presente e da quella del 25 giugno 1865, n° 2337. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

« Il Governo, ad istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione.

« Art. 8. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

« Quando non sia ancora trascorso il termine utile, fissato dall'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, n° 2337, si osserverà il termine stabilito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore.

« Art. 9. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n° 2337, ed ogni altro provvedimento contrario alla presente legge. »

Si fisserà il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1875.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del bilancio di definitiva previsione pel 1875 del Ministero di grazia e giustizia.

(Si approvano senza discussione i seguenti capitoli:)

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — *Amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 456,710.

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio) lire 50,820.

Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), lire 20,133,200.

Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio), lire 885,000.

Capitolo 5. Archivi (Personale), lire 306,000.

Capitolo 6. Archivi (Spese d'ufficio), lire 49,800.

Capitolo 7. Archivi (Spese variabili), lire 19,800.

Capitolo 8. (Variato) Spese di giustizia, lire 5,740,000.

PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. Ho chiesto la parola su questo capitolo per rilevare innanzi alla Camera come lo sviluppo immenso dei lavori relativi alla contabilità e la imminente riforma nel controllo e nel rendiconto delle spese di giustizia, oltre ai molti vantaggi morali, che sarebbe qui fuor di luogo l'enumerare, abbia dato un utile finanziario di lire 2,356,013 35.

Per questo vantaggio, apprezzato unicamente dal lato finanziario e riassunto in cifre, io non posso che felicitarmi coll'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, tributando in pari tempo una sincera parola di lode all'onorevole relatore per avere ampiamente svolto nel suo elaborato rapporto le cause che concorsero a produrre una sì rilevante economia sul capitolo *Spese di giustizia*.

Questo risultato poi, a mio avviso, prova che realmente le economie si possono effettuare su diversi capitoli dei bilanci di tutte le amministrazioni dello Stato, senza ricorrere a riforme di circoscrizioni fatte con pieni poteri, le quali, mentre tendono a sconvolgere i nostri ordinamenti, apportano in pari tempo il più grave malcontento nel paese.

Ma riservandomi di ciò a tenere parola a suo tempo, io faccio plauso all'operato del ministro per quanto concerne le spese di giustizia, e lo animo a perdurare in questo suo buon volere di utili e rigide economie.

Intanto, siccome il nuovo ordinamento che diede sì prosperi risultati fu posto in atto solo a titolo di esperimento, e perdura tuttora, così sarà bene che l'onorevole guardasigilli lo stabilisca quanto prima per decreto reale. Vorrà l'onorevole ministro prendere in benevola considerazione questa mia istanza, dettata dal sentimento del bene pubblico? Non ho alcun motivo di dubitarne.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Fossa.

FOSSA. Stando al quadro riepilogativo che l'egregio relatore, l'onorevole mio amico De Donne, ha unito alla pagina 27 della sua bellissima relazione, ricca anche essa, come egli sempre suole, di utilissimi dati statistici, le spese di giustizia sarebbero ascese nel 1873 a lire 5,707,439 94, ed ammontano pel 1874 a lire 5,677,455 74. Vi sarebbe adunque una differenza apparente pel 1874 di lire 29,984 20 in meno.

Però questa differenza non segnerebbe una diminuzione nelle spese di giustizia propriamente dette; chè anzi in queste vi sarebbe, anche pel 1874, un aumento. Infatti il relatore egli medesimo ci avverte che nell'articolo *Sussidi agli uscieri*, che fa parte di questo capitolo delle *Spese di giustizia*, vi sarebbe stata nel 1874 una diminuzione di lire 250,000 circa, essendo che la somma dei sussidi agli uscieri è salita nel 1873 alla cifra di lire 634,514 93, e non è pel 1874 che di sole lire 384,282 73. La qual cosa torna a grande lode dell'amministrazione, perchè dimostra che la medesima ha portato la massima vigilanza sui diritti degli uscieri. Ma se ciò è vero, non è per altra parte men vero che le stesse cifre che ci ha esposto l'egregio relatore ci manifestano che, mentre nel 1874

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

vi fu una rimarchevole diminuzione nell'articolo *Sussidi agli uscieri*, vi è stato anche un aumento di circa 220,000 lire negli altri articoli dello stesso capitolo, *Spese di giustizia*, ossia negli articoli *Tasse ed indennità di testimoni*; *Tasse ed indennità di periti*, ecc. Ho detto circa 220,000 lire; non ho precisato la cifra, perchè hanno benissimo potuto esservi dei residui passivi sull'anno 1873.

Io dunque mi associo di buon cuore, di tutto buon cuore, agli elogi che l'onorevole mio amico Pissavini ha tributato all'amministrazione a cui presiede l'onorevole ministro Vigliani, e che credo siano l'espressione dei sentimenti di tutta la Camera, ma nel tempo stesso non posso a meno di rimarcare che, se l'amministrazione ha grandemente ben meritato ottenendo, con un nuovo ordinamento del servizio, con un'opera saggia e solerte, importanti vantaggi che, apprezzati dal lato finanziario e riassunti in cifre, rappresentano in complesso, fra maggiori entrate per maggiori riscossioni conseguite e minori spese, un utile a favore dello Stato della cospicua somma di lire 2,356,013 35, non posso a meno, dico, di rimarcare che pur sussiste il fatto che anche nel 1874 le spese di giustizia, ad eccezione di quella per sussidi agli uscieri, sono in aumento.

L'Italia paga più di tutti i paesi d'Europa per spese di giustizia. Esse andarono sempre aumentando. Nel 1861 erano, non comprese le provincie meridionali, di lire 1,864,276 73. Nel 1861, comprese le provincie meridionali, furono di lire 3,377,030 11. Aumentarono nel 1866 a lire 4,168,477. Nel 1867, compreso il Veneto e Mantova, salirono a lire 5,409,671. Nel 1871, compreso Roma, furono di lire 5,434,000. Quali sieno state nel 1873 e nel 1874 già più sopra l'ho detto.

A questo grave inconveniente non si potrà rimediare che apportando al Codice di procedura penale tali modificazioni per cui l'amministrazione della giustizia sia resa più spedita e meno costosa. Il giorno verrà; sono certissimo che l'onorevole Vigliani ne riconosce il bisogno; ma una riforma del Codice, la quale raggiunga lo scopo, non può essere l'opera del momento; e intanto vorrei pregare l'onorevole ministro a vedere se sia il caso di invitare i procuratori generali ed i procuratori del Re a fare maggior uso delle facoltà che loro danno gli articoli 46 e 361 di detto Codice, di portare, cioè, al dibattimento i processi per citazione diretta. Non è che io abbia molta fiducia nel procedimento a citazione diretta, che io ne sia partigiano; ne conosco i vantaggi, ma anche i molti inconvenienti. Credo però che se ne possa convenientemente fare maggiore

uso, molto maggiore uso di quello che si suole in pratica farne.

Ciò che era un bisogno, ora è divenuto una necessità. Se non si provvede a rendere più celere e spedita la giustizia, la nuova legge delle modificazioni al Codice di procedura penale, che testè abbiamo votato, lungi dal produrre gli sperati benefizi, sarà causa di gravi perturbazioni nell'amministrazione della giustizia e nell'ordine sociale.

Io non sono stato presente alla discussione di quella legge. Ho dovuto momentaneamente assentarmi dalla Camera e da Roma, ma sono arrivato abbastanza in tempo per poter portare il mio voto all'urna; e l'ho portato con vero trasporto d'animo perchè approvo i principii a cui è la legge stessa informata.

Però un forte pensiero mi preoccupa, ed è che, se non si trova il modo di rendere più spedito il corso della giustizia punitiva, i colpevoli avranno buon giuoco per sottrarsi per lungo tempo alla pena che deve colpirli. La pena giungerà sempre o quasi sempre tarda, spesso inefficace, e il più delle volte sterile dei suoi principali attributi; e tutto ciò in sfregio della maestà della legge punitiva e dell'autorità dei tribunali ed a pregiudizio della società. Diffatti, se si tratterà di rei imputati di crimini, sempre quando sarà pronunziata l'accusa, sarà anche spiccato il mandato di cattura, e l'accusato sarà così sotto la mano della giustizia; ma per i reati correzionali la cosa è del tutto diversa. Un imputato di reato correzionale, di delitto, dovrà aspettare ed aspetterà ben volentieri sei, otto mesi, un anno e forse più prima di essere giudicato dal giudice di primo grado, e farà anzi ogni suo possibile per prolungare il tempo del giudizio. Ho preso per media il termine di un anno, perchè la statistica carceraria, recentemente pubblicata, dimostra che quasi la metà dei detenuti, il 47 per cento, hanno dovuto aspettare più di un anno la loro condanna o la loro assolutoria. E si noti che ai processi dei detenuti suolsi dare per la spedizione al dibattimento la precedenza.

Sei, od otto mesi, o un anno dovranno adunque decorrere prima che abbia luogo la condanna. Questa pronunziata, il condannato ricorrerà in riparazione alla Corte di appello, e lo farà tanto più facilmente trovandosi come suol dirsi a *piede libero*; ed avrà il suo tornaconto di farlo, se non fosse altro per ritardare l'esecuzione della sentenza di condanna. Con tutta probabilità ed in media il processo starà alla Corte di appello altri sei mesi prima che sia portato all'udienza. Confermata la sentenza dalla Corte di appello, il condannato ricorrerà in Cassazione, e qui nessuno più sa quando il processo sarà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

spedito, quando sarà ultimato con la sentenza di rigetto, di conferma o di rinvio. Nè tutto questo basta ancora. Quando il reo sarà stato condannato in primo grado, quando la sentenza sarà stata confermata dalla Corte di appello, quando sarà stata confermata dalla Corte di cassazione, egli avrà ancora il mezzo di ritardare per un po' di tempo l'esecuzione della sentenza: ricorrerà in grazia. Presentando al procuratore del Re il certificato constatante che egli ha ricorso alla clemenza sovrana, otterrà che l'esecuzione della sentenza sia sospesa sino a che il ricorso sia stato accolto o rigettato. L'onorevole Auriti mi suggerisce che la presentazione del ricorso in grazia non è per se sola titolo che obblighi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza. Sì, onorevole Auriti, la legge non dice che in questo caso l'esecuzione dovrà essere sospesa, dice invece che potrà essere sospesa: lo so benissimo; anzi ho qui sott'occhio l'articolo di legge; ma so benissimo anche che in pratica sempre o quasi sempre, quando si abbia il certificato di presentazione del ricorso in grazia, si sospende l'esecuzione della pena, e per una ragione facile a comprendersi, per un riguardo cioè al prezioso diritto di grazia, e perchè la grazia non giunga quando la pena sia già stata scontata.

Vede ognuno come le cose così non possono camminare. Sente ognuno quanti disordini da questo stato di cose sarebbero per derivare all'amministrazione della giustizia punitiva, a danno della società, della sicurezza, della tranquillità dei cittadini, della loro proprietà, del loro onore, della loro vita. Più frequenti i delitti, più baldanzosi i rei, la speranza d'impunità, la pena tarda, non più esemplare; spesso inefficace ed inutile la pena quando la memoria del delitto sarà perduta, quando la triste impressione dallo stesso cagionata sarà dilaguata, quando nella coscienza pubblica la compassione avrà preso il posto del giusto risentimento. E quanti colpevoli, specialmente i ricchi ed i potenti, non potranno sottrarsi con la fuga alla giustizia punitiva! Ecco quali sarebbero gli effetti.

Non pertanto, o signori, anch'io ho votato le dette modificazioni al Codice penale, ma le ho votate unicamente perchè confido, anzi sono sicuro che l'onorevole guardasigilli proseguirà nelle riforme da lui intraprese, completerà l'opera incominciata, e, ciò facendo, avviserà principalmente al modo che l'amministrazione della giustizia punitiva cammini celere e spedita, come è maggiormente ed indispensabilmente reso necessario dalla stessa legge, delle quali egli già ottenne dalla Camera l'approvazione, come è assolutamente richiesto dalle esigenze sociali, ed acciocchè detta legge, anzi che

proficua allo Stato ed ai cittadini, non riesca di immenso danno all'ordine pubblico ed alla società.

E conchiudo di nuovo pregando l'onorevole ministro a vedere, al duplice scopo di diminuire le spese di giustizia e di rendere la giustizia punitiva più celere nel suo corso, se sia il caso di invitare i procuratori generali ed i procuratori del Re a fare maggiore uso della facoltà della citazione diretta.

VARÈ. Limitando il mio discorso a questo titolo delle spese di giustizia, dirò che sono stato ben contento di leggere quella nota dell'onorevole ministro guardasigilli alla Commissione, nella quale si accerta che, mercè l'esatta attuazione di certi provvedimenti che egli ha presi, il ministro si trova in grado di verificare mensilmente la contabilità delle 2030 cancellerie prima che giunga quella del mese successivo. Era questo un desiderio che parecchi da questa parte avevano manifestato l'anno scorso e di cui aveva anche avuto l'onore di parlare; sono ben lieto di vedere che questo desiderio sia stato soddisfatto.

Mi permetto poi di esprimere un altro desiderio che si rannoda allo stesso ordine d'idee, allo stesso ordine di fatti.

Tra le spese di giustizia, secondo quel prospetto, che la diligenza del relatore ha annesso al suo rapporto, ci sono 31,000 lire nel 1874 per tasse di *custodia*, per spese di stampa, ecc.

Questo titolo mi fa sovvenire un lamento che ho sentito fare qua e là in varie parti d'Italia, rispetto all'andamento di una parte del servizio, cioè rispetto agli *oggetti furtivi*, i quali, quando sono sequestrati, rare volte e con molto stento tornano al proprietario. Si dice: il reo sarà o non sarà condannato; ma intanto il proprietario a cui fu rubata la cosa, o non la rivede o la rivede con molta difficoltà. Tanto la legge di procedura che il regolamento hanno fissato opportuna istituzione di registri e certe regole per questa specie di affari.

Capisco che vi sono degli ostacoli intrinseci, perchè l'oggetto sequestrato in un paese deve spesso da un giudice istruttore mandarsi all'altro; poi si porta come corpo di reato davanti alla Corte d'assise, e così deve passare per diverse mani. Queste difficoltà, non sarebbe giusto disconoscerle; ma è certo che sarebbe bene che comparisse di quando in quando una relazione che desse conto di questo servizio.

Da taluno si suppone che questi oggetti restino spesso in qualche luogo dimenticati. Quando è finito il processo, gli oggetti devono per legge venire restituiti al legittimo proprietario. Ma questi rarissime volte è avvertito che il processo è finito. La

legge dice che si fanno degli avvisi periodici; ma anche in questo servizio degli avvisi si osserva una certa lentezza. Quando il proprietario è ignoto, o non si presenta entro un certo tempo, si fa la vendita degli oggetti, ed il prezzo viene depositato alla Cassa di depositi e prestiti, a favore del proprietario che si appalesasse in seguito. Se però passa un altro periodo e nessuno si presenta, la legge dice che questo prezzo si cede all'erario, come cosa di nessuno.

Ora, per quanto io abbia cercato, non ho trovato nè un capitolo del bilancio, in cui questo provento eventuale, eventualissimo, figurì, nè vedo alcuna relazione che abbia rapporto a questo.

Eppure dal numero dei proprietari ignoti (e chi ha pratica del Foro e dei processi penali deve sapere che questo numero non è piccolo) e dalla lunghezza delle aziende si deve capire che questi proventi, più o meno grandi, devono essercene tutti gli anni. Il non vederli figurare in bilancio genera sospetti; non già sospetti seri contro l'amministrazione giudiziaria, che è al di sopra di qualunque diffidenza; ma sospetti che nelle cancellerie un tale servizio sia un poco trascurato.

Io vorrei che l'onorevole guardasigilli, il quale ha confortato gli animi colle sue note pubblicate dalla relazione sotto tanti altri aspetti, volesse rassicurare l'opinione pubblica anche da questo lato, e nel caso che ci fosse poca diligenza, come io credo, egli che si è dato il merito di svegliare tante persone che dormivano in altri ordini di idee rispetto alla giustizia, spero che vorrà darsi il carico di farlo anche a questo riguardo.

DE DONNO, *relatore*. Principio con lo sdebitarmi ringraziando l'onorevole Pissavini delle cortesie parole proferite a mio favore, ed azioni di grazia pur rendo al mio egregio amico, l'onorevole Fossa, il quale, se ho compreso il suo discorso, mentre si mostra molto lieto di quanto si è fatto sul capitolo 8, *Spese di giustizia*, pure crede che queste economie sono apparenti, o si riducono a ben poca cosa.

Egli ritenendo la cifra delle spese di giustizia per l'anno 1874, come risulta dall'allegato 1°, in lire 5,677,455, e togliendo da essa le lire 270,000 di economie fatte sul solo articolo *Uscieri*, mette il reliquato in confronto con la somma stanziata in questo bilancio. Da qui le conseguenze che ne ha tratte.

L'equivoco dell'onorevole Fossa è facile di essere rilevato. È vero che dal conto allegato nella relazione le spese di giustizia nel 1874 sono di lire 5,677,455, ma l'onorevole Fossa non ha messo tale cifra in relazione colla somma stanziata nel corri-

spondente capitolo del bilancio di definitiva previsione del 1874, la quale era, per la competenza propria dell'anno, di lire 5,750,000, e di lire 300,000 pei residui passivi del 1873 ed anni precedenti, in uno di lire 6,050,000. Da questa cifra tolte le lire 270,000 di economie sull'articolo *uscieri*, rimangono lire 5,780,000. Ora, se da questa cifra si tolgono le lire 5,440,000 stanziata in questo bilancio, rimane un reliquato di lire 340,000. Se poi l'onorevole Fossa ha preso per base dei suoi calcoli la divisione del capitolo in articoli fatta dal Ministero pei bilanci del 1873 e 1874, in questa ipotesi, non solo ha ragione che non ci sono economie, ma, tolta quella degli uscieri in lire 270,000, resta un di più di lire 176,973 86 nell'anno 1874 in confronto del 1873. Se non che la divisione fatta dal Ministero è in base del bilancio preventivo, ed il conto delle spese è del bilancio consuntivo.

Credo che sia qui l'equivoco, in cui ha potuto o voluto, per gentilezza d'animo, cadere l'onorevole mio amico. (*ilarità*)

Comunque sia, il capitolo *spese di giustizia* indubitatamente ha fatto dei progressi nella diminuzione della somma. Quando ricordiamo che nel bilancio di prima previsione del 1874 era posta la somma di lire 5,800,000, e per lo più diveniva insufficiente, ed ora è ridotta a lire 5,440,000, vi è certamente a rallegrarsi, perchè si sono fatte, in un anno, lire 360,000 di economie.

Vi è altra cosa da esaminare e da fare? La Commissione ha detto chiaramente, nella sua relazione, che non è possibile discutere con profitto il capitolo delle spese di giustizia, mentre pende ancora questione se la responsabilità delle spese di giustizia si debba attribuire al Ministero di grazia e giustizia od al Ministero delle finanze. Solo in quest'anno si è nominata una Commissione per determinare a quale dei due Ministeri si debba attribuire questa responsabilità.

L'onorevole Fossa ci ha osservato che se sull'articolo *uscieri* vi ha economia, che pel 1874 è di 270,000 lire, tutti gli altri articoli del capitolo sono in aumento.

Qui l'onorevole Fossa s'appone al vero. Disgraziatamente risulta dalla divisione ministeriale del capitolo in articoli pel 1874 tale eventualità. Ed io, per essere franco e chiaro, debbo dire che non posso garantire quali saranno pel 1875 e pel 1876 le conseguenze finanziarie delle modificazioni apportate alla legge sui giurati. Ho però fondata speranza che se l'articolo *uscieri* non sarà eliminato affatto nel corso di quest'anno, le 600,000 lire e più che figuravano per quest'articolo, saranno nel 1876 quasi eliminate.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Questo è quanto può assicurare il relatore, felice delle poche dilucidazioni chieste.

In quanto all'onorevole Varè spetta all'onorevole guardasigilli di dare quelle spiegazioni che stimerà necessarie. L'ampia discussione non mancherà nell'esame di prima previsione pel 1876.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io comincio dal rendere grazie all'onorevole Pissavini delle parole benevoli colle quali egli si è compiaciuto di chiamare l'attenzione della Camera sopra i vantaggiosi risultamenti finanziari che l'amministrazione, a cui ho l'onore di presiedere, ebbe la ventura di conseguire nel corso dell'anno precedente e nei pochi mesi dell'anno corrente.

Un elogio che ci viene dai banchi dove siede l'onorevole Pissavini...

PISSAVINI. È meritato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... è molto più lusinghiero, in quanto che non siamo avvezzi a riceverne. (*Si ride*)

Però mi pare che quest'elogio abbia suscitato nell'animo dell'onorevole Fossa, dal quale me lo poteva attendere molto più facilmente, qualche inquietudine, e qualche timore; egli ha per avventura temuto che il ministro da quest'elogio possa essere trattenuto dal correre la via per la quale si è messo felicemente.

Si persuada l'onorevole Fossa che gli elogi da qualunque parte mi vengano non mi guastano, nè punto influiscono sulle mie intenzioni, nè scemeranno i propositi che costanti mi stanno nell'animo di procurare il vantaggio dello Stato in ogni maniera.

L'onorevole Fossa ha stimato opportuno di far osservare alla Camera che i vantaggi notati sopra le economie ottenute nell'amministrazione della giustizia sono maggiori nell'apparenza che nella realtà; locchè, a suo giudizio, emergerebbe bene esaminando nelle diverse sue parti il capitolo complessivo riguardante le spese di giustizia.

Sopra di questo egli ha fatto due osservazioni: l'una, che l'Italia continua sempre a fare nelle spese di giustizia maggior dispendio che tutti gli altri Stati di Europa; l'altra, che in realtà le spese invece di essere in diminuzione, si debbano dire piuttosto in aumento.

Io sono di avviso che la prima osservazione non dovrebbe più riprodursi in Parlamento, perchè, francamente, è già venuta due o tre volte in quest'Aula, ed io vi ho già risposto altrettante volte ed ho la convinzione di avere dimostrato molto chiaramente che non si può argomentare dalle spese che fa l'Italia in un ramo di amministrazione, alle spese che

faccia un altro Stato nello stesso ramo, quando le rispettive legislazioni non sono eguali.

Se voi vi metterete a paragonare le nostre spese di giustizia con quella della Francia e della Germania, vi troverete delle differenze, e ve le dovete trovare perchè la legislazione di questi paesi è diversa dall'italiana.

Alcuni servizi che secondo le leggi di un paese appartengono al Ministero di grazia e giustizia, in altri appartengono al Ministero dell'interno, soprattutto per ciò che concerne diversi altri rami più che quello che ora è in discussione.

Ma trattenendomi specialmente sul capitolo delle spese di giustizia, io doveti già far osservare che il confronto che si fa tra noi e la Francia suole ordinariamente cadere in falso, perchè noi abbiamo tariffe diverse. Le spese dei testimoni, a cagion d'esempio, sono diversamente regolate in Francia ed in Italia.

Non è quindi meraviglia, se abbiamo dei risultati diversi.

Ma, ad ogni modo, checchè ne sia di questi apprezzamenti comparativi, io debbo e posso assicurare la Camera che porto la massima attenzione sopra tutte le parti che compongono questo capitolo complesso delle spese di giustizia. Io procuro che da tutte le parti, da tutti i funzionari si usi la massima economia. Qui non si tratta di spese volontarie, ma di spese necessarie, spese di testimoni, spese di giurati, spese di periti, spese di trasferta.

Queste spese nei procedimenti si possono benissimo moderare in qualche parte con prudenza, ma certo non si possono evitare.

Il Ministero non ha mai mancato di fare raccomandazioni; e non parlo solamente di me, ma, mi piace il dirlo, tutti i ministri che si sono succeduti nel dicastero della giustizia, hanno rivolte raccomandazioni alla magistratura, affinché, nel procedere agli atti di giustizia penale, si usasse la massima moderazione e temperanza nelle spese occorrenti.

Non è meraviglia, se alcune circostanze speciali del regno, e soprattutto poi le variazioni che avvennero nel territorio, produssero delle differenze notevoli tra le spese di giustizia di un anno, e quelle di un altro; cosicchè, se voi risalite all'esordio del regno d'Italia, sino al 1860, e poi discendete fino all'anno in cui viviamo, trovate delle differenze notevolissime, perchè il territorio del regno andò aumentando; aumentarono per conseguenza i procedimenti penali, e così si aumentarono le spese.

Ma io mi faccio un dovere di assicurare l'onorevole Fossa e la Camera, che non verrà mai meno l'at-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

tenzione del Ministero sopra quest'importante ramo delle spese di giustizia.

L'altra osservazione dell'onorevole Fossa rifletteva la riforma stata testè discussa nella Camera intorno al carcere preventivo. Egli mostrava di temere che da questa riforma, a cui godò che, senza essere stato presente alla discussione, esso abbia pure accordato il suo suffragio, potesse derivare una maggiore lentezza nell'andamento della giustizia correzionale. Se l'onorevole Fossa si fosse trovato presente alla Camera quando si discuteva quel progetto di legge, avrebbe inteso che altri membri di quest'Assemblea chiamarono l'attenzione del Ministero sopra la necessità d'introdurre anche qualche riforma intorno alla giustizia correzionale per renderla più pronta. Egli è un lamento generale, e anche giusto, perciocchè è pur troppo vero che in Italia, e specialmente in alcune provincie, l'andamento della giustizia correzionale non corre così pronto e soddisfacente come sarebbe a desiderare.

Non occorre qui di andare indagando le cause in parte legislative e in parte di fatto che influiscono a produrre questo infelice risultamento; ma egli è certo che la necessità di qualche riforma nella legislazione, in ciò che concerne la procedura per la giustizia correzionale, è manifesta e sentita. Per il che ho già promesso, nella occasione della discussione del progetto, cui alludeva, che mi sarei occupato di questa parte della legislazione, e che sperava di essere in grado di presentare quanto prima, nella Sessione ventura, se mi toccherà l'onore di sedere ancora sopra questi banchi, uno schema di legge per una riforma intorno ai giudizi correzionali, e questo sarà il migliore modo di ottenere il risultato che si desidera dall'onorevole Fossa, imperocchè io non credo punto che il progetto di legge, che riguarda il carcere preventivo, possa esercitare alcuna influenza nociva sull'andamento della giustizia correzionale.

Questo disegno di legge ci procurerà nella sua esecuzione una grande economia di dolori, un'economia di miserie, e poi altresì un'economia del pubblico danaro; lo Stato spenderà meno, i cittadini soffriranno meno, e la giustizia procederà in un modo più degno di un popolo libero e civile; questi saranno i risultati benefici che io mi attendo. (*Segni di approvazione*)

Ma non creda l'onorevole Fossa che sia mai per derivarne nessuna lentezza nell'andamento della giustizia correzionale.

Un giusto desiderio manifestava l'onorevole Fossa ed è quello che si faccia uso più largo del provvedimento per citazione diretta; ciò fu già anche osservato in questa Assemblea, e io non posso che fare eco a questo desiderio. Non voglio tacere che io

spesso ho con insistenza raccomandato agli ufficiali del Pubblico Ministero di valersi sovente di questo potente e provvido mezzo di promuovere l'azione della giustizia punitrice: ora continuerò per la stessa via non avendo a mutare nulla della mia condotta a questo riguardo.

Viene infine la osservazione fatta dall'onorevole Varè, che riguarda un punto veramente delicato e degno di speciale attenzione, cioè la restituzione dei corpi di reato: oggetti furtivi egli ha detto; ma io estendo il concetto a tutti i corpi di reato, ed alla loro restituzione ai proprietari i quali, avendo avuto la disgrazia di essere vittime di un delitto, è ben giusto che non abbiano da soffrire l'altra sventura di rimanere a lungo privi, per opera della giustizia, di quegli oggetti che si poterono salvare dalle mani dei delinquenti. Vi è veramente una qualche lentezza nella restituzione di questi oggetti. Se la legge di procedura si osserva alla lettera, sembra che i proprietari debbano fare eglino un'istanza per ottenere la restituzione di questi oggetti, e quando la legge sia applicata in questo modo, ne derivano in realtà quegli inconvenienti che deplora l'onorevole Varè; imperocchè i derubati non sono sempre in condizione di poter fare l'istanza; ignorando molte volte il momento in cui la possono fare opportunamente, rimangono nel silenzio, e quando la fanno, se hanno la disgrazia di farla fuori di proposito, soffrono poi spese, incomodi e ritardi lamentevoli.

Però, anche a questo riguardo, io non esito a dichiarare alla Camera che, molto prima di essere ministro, quando esercitava le funzioni del pubblico Ministero, ed in seguito, quando ebbi l'onore di dirigere l'amministrazione della giustizia, ho procurato che l'autorità giudiziaria fosse sollecita nel provvedere all'adempimento di questo suo dovere. In due modi a me pare che si debba provvedere, ed in due modi ho sempre raccomandato che ci si provveda. L'uno consiste nell'esaminare bene il momento primo, in cui si può fare la restituzione, senza danno della giustizia. Non è sempre necessario di attendere il fine di un procedimento per fare la restituzione degli oggetti di reati. Alcune volte, anche in principio del procedimento, tosto che la giustizia ha determinato bene questi oggetti, ne ha accertato la natura, ne ha stabilito la qualità, può restituirli ai derubati. L'altro modo sta in ciò che quando occorre il caso di corpi di reato consistenti in una quantità di oggetti simili, come quando si tratta, per esempio, di un furto di molti sacchi di grano, od altre cose di tal genere, allora la giustizia tenga un saggio degli oggetti rubati, ed il rimanente venga restituito immediatamente, poichè la giustizia si trova abbastanza assicurata con quel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

saggio che ritiene nelle sue mani della qualità dell'oggetto derubato, e quindi non ha bisogno per la sua azione di ritenere presso di sè tutta la quantità che ha formato la materia del reato. In ogni caso poi gli oggetti debbono essere prontamente restituiti al proprietario subito che la giustizia più non ne abbia bisogno.

In questo senso io procurerò che si proceda e si provveda da tutte le autorità giudiziarie, ed ho speranza che così verranno a scomparire quegli inconvenienti che giustamente venivano notati dall'onorevole Varè.

In conclusione poi, io mi compiaccio che la sorte mi abbia concesso di poter procurare allo Stato qualche alleviamento sopra le spese del bilancio della mia amministrazione; e non cesserò dall'adopere ogni cura perchè i risultati già ottenuti procedano di bene in meglio.

Ma mi permetta l'onorevole Pissavini che io gli dica che non divido interamente la sua opinione, quella cioè, di separare interamente i vantaggi conseguibili mercè una severa ed attenta sorveglianza da quelli che si possono trarre da utili ed opportune riforme. Io sono d'accordo coll'onorevole Pissavini nel riconoscere che non si debbono fare riforme che disordinino il servizio ed ingenerino il malcontento. Queste, signori, sono cattive riforme: voi non le volete, ed io non le voglio meglio di voi. Ma ci sono riforme le quali voi dovete volere, e che io ardentemente desidero; e sono quelle riforme savie che migliorano il servizio, e non generano malcontento, ma ci procurano le benedizioni dei contribuenti. (*Bravo! Benissimo!*)

FOSSA. Essendomi io associato in modo esplicito ed aperto ai giusti encomi che l'onorevole Pissavini ha tributato all'amministrazione cui l'onorevole ministro Vigliani presiede, io era assai lungi dal prevedere che l'onorevole ministro fosse per credere che io temessi che egli si arrestasse sul cammino delle riforme, alle quali parmi anzi di averlo anch'io incoraggiato, e non già perchè giudicassi che egli d'incoraggiamento avesse bisogno, ma per mostrargli la mia adesione ed il mio plauso. L'onorevole Vigliani, e chi gli sta a fianco nell'amministrazione, non sono uomini da arrestarsi sulla via delle necessarie, delle utili riforme, ed io lo so benissimo.

All'onorevole mio amico De Donno rispondo, che non sono caduto in alcun equivoco; che non mi è sfuggita la cifra dei residui e ne ho tenuto conto; che io ho affermato che se quanto ai sussidi agli uscieri vi fu diminuzione, nelle altre spese di giustizia o in talune di esse anche pel 1874, vi è stato un aumento; e che in ciò egli pure è assenziente.

DE DONNO. Ne convergo apertamente.

FOSSA. Dunque intorno a ciò restiamo intesi.

Io ho ragione e lo stesso relatore lo riconosce. E siccome l'aumento si verifica appunto nelle indennità ai testimoni ed ai periti, e nelle indennità di trasferta, spero che l'amministrazione, che seppe già rendersi tanto benemerita, saprà trovar modo che queste spese non vadano aumentando, ma che anche nelle stesse, si possa invece ottenere una qualche diminuzione.

Del resto, ritornando all'onorevole Vigliani, mi piace di fare un'aperta dichiarazione, la quale avrà almeno il pregio di essere quella di un uomo che dice ciò che pensa, non mai ciò che non pensa, ed è affatto indipendente. Egli sa come io sia sempre stato con tutte le mie deboli forze caldo fautore dei suoi progetti di riforma giudiziaria, che lo fui e lo sono perchè entio perfettamente nel suo ordine d'idee. Io mi auguro quindi, e lo auguro al paese che egli resti lungamente su quel banco, acciò possa compiere le riforme da lui con tanto senno e tanto coraggio intraprese, e dare, come nell'alta sua sapienza esso può farlo, all'Italia una legislazione più degna della grandezza italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; si procede allo spoglio.

Niuno altro chiedendo di parlare, s'intenderà approvato il capitolo 9, *Spese di giustizia*, nello stanziamento di lire 5,740,000.

(È approvato, e sono parimente approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Capitolo 9. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire 30,800.

Capitolo 10. Pigion, lire 102,900.

Capitolo 11. Riparazioni, lire 133,000.

Capitolo 12. Spese di viaggio e di trattamento ed indennità di missione, lire 135,960.

Culti. — Capitolo 13. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 226,504.

Capitolo 14. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili), lire 214,690.

Spese diverse e comuni. — Capitolo 15. Spese postali, lire 11,500.

Capitolo 16. Dispaeci telegrafici governativi, lire 77,548 70.

Capitolo 17. Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione, lire 138,200.

Capitolo 18. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 146,510 59.

Capitolo 18 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 3,790,000.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

Capitolo 19. Casuali, lire 53,600.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. Capitolo 20. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 191,220.

Capitolo 21. Assegni di disponibilità, lire 322,700.

Capitolo 22. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 213,390.

Capitolo 23. Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture, lire 98,900.

Capitoli aggiunti per spese residue dell'anno 1874 e retro, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione per l'anno 1875:

Capitolo 24. Assegno per la riedificazione della basilica ostiense, lire 183,350.

Capitolo 25. Assegni di culto nella provincia di Roma, lire 14,080.

Capitolo 26. Fondo per restauri straordinari in alcune chiese di patronato regio, lire 12,800.

Capitolo 27. Lavori supplementari ai locali della Corte di appello di Roma, lire 5200.

Capitolo 28. Quota di concorso al comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia, lire 26,000.

Capitolo 29. Lavori ai locali per la sezione III della Corte di appello in Venezia, lire 18,315.

Capitolo 30. Congruè, lire 8295.

Capitolo 31. Indennità di decime, lire 8224.

Capitolo 32. Assegni diversi di culto, lire 19,400.

Capitolo 33. Spese sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia, lire 28,830.

Capitolo 34. Costruzione di edifici sacri, lire 33,219.

Capitolo 35. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie toscane, lire 234.

Capitolo 36. Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie della Venezia e di Mantova, lire 41,112.

Capitolo 37. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane, lire 9794.

Capitolo 38. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 1000.

Capitolo 39. Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova, lire 26,482.

Capitolo 40. Assegnamento straordinario a favore del collegio italo-greco di Sant'Adriano in Calabria, lire 47,850.

Riepilogo. Titolo I. *Spesa ordinaria*, 32,702,543 lire e centesimi 29.

Titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 1,310,395.

Pongo ai voti lo stanziamento complessivo, in lire 34,012,938 29.

(La Camera approva.)

Comunica ora alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sopra i seguenti schemi di legge:

1° Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	153
Voti contrari	65

(La Camera approva.)

2° Modificazioni al Codice di procedura penale:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	175
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

3° Abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori di prestazioni:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	186
Voti contrari	32

(La Camera approva.)

4° Istituzione di Casse di risparmio postali:

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	175
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

5° Modificazioni dell'articolo 100 della legge elettorale:

Presenti	218
Votanti	214
Maggioranza	110
Voti favorevoli	137
Voti contrari	77
Astenutisi	4

(La Camera approva.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1875

L'onorevole ministro delle finanze presenta, in omaggio alla Camera, le seguenti relazioni:

1° Sull'andamento del servizio nelle direzioni del contenzioso finanziario (1873);

2° Del commissariato governativo presso la società incaricata della vendita dei beni demaniali (1873);

3° Sul servizio dell'amministrazione delle gabelle per l'anno 1873.

Domani seduta alle ore 2.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del bilancio definitivo pel 1875 del Ministero di agricoltura e commercio.

Discussione dei progetti di legge:

2° Maggiori spese e spese straordinarie a compimento di lavori in corso;

3° Vendita e permuta di beni demaniali;

4° Ordinamento del notariato;

5° Istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.

